SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139º — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 ottobre 1998, n. **347.**

Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nelle regioni in cui il primo corso di formazione in medicina generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, si è concluso in data posteriore al 31 dicembre 1996, e limitatamente alle graduatorie uniche regionali valide per gli anni 1998 e 1999, è riconosciuto ai medici in possesso dell'attestato formativo di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 256 del 1991 il punteggio previsto dalla lettera *f)* dell'elenco dei titoli accademici e di studio di cui al comma 1 dell'articolo 3 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con la medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, a condizione che gli interessati producano certificazione attestante la loro iscrizione al corso in data anteriore al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione delle zone carenti e producano l'attestato di formazione in medicina generale all'atto del conferimento dell'incarico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3229-*ter*):

Disegno di legge risultante dallo stralcio deliberato dall'aula nella seduta del 12 marzo 1997 dell'art. 1 del disegno di legge n. 3229 d'iniziativa del Ministro della sanità (BINDI).

Assegnato alla commissione XII (Affari sociali), in sede referente, il 12 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla commissione XII (Affari sociali), in sede referente, il 3 aprile 1997; il 13, 20 e 22 maggio 1997.

Relazione scritta annunciata il 26 maggio 1997 (atto n. 3229-*ter/A* - relatore on. SAIA).

Esaminato in aula il 23 giugno 1997 e approvato il 24 giugno1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2550):

Assegnato alla commissione 12ª (Sanità), in sede deliberante, il 27 giugno 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante, nelle sedute del 2, 8, 9 luglio 1997 e 17 settembre 1997 e approvato, con modificazioni, il 28 gennaio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 3229-*ter/B*):

Assegnato alla commissione XII (Affari sociali), in sede referente, il 23 febbraio 1998, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla commissione XII, in sede referente, il 30 aprile 1998 e il 12 maggio 1998.

Nuovamente assegnato alla commissione XII (Affari sociali), in sede legislativa, il 10 giugno 1998, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Nuovamente assegnato alla commissione XII (Affari sociali), in sede referente, il 22 giugno 1998.

Esaminato dalla commissione XII, in sede referente, il 24 giugno 1998.

Nuovamente assegnato alla commissione XII (Affari sociali), in sede legislativa, il 23 settembre 1998, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato ed approvato dalla commissione XII, in sede legislativa, il 29 settembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 256, reca: «Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212». Si riporta il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 256/1991:

«Art. 1 *(Istituzione del corso).* — 1. È istituito il corso di formazione specifica in medicina generale riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.

2. Il corso, della durata di anni due, articolato secondo la previsione di cui all'art. 3, comporta un impegno a tempo pieno dei partecipanti con obbligo della frequenza alle attività didattiche sia pratiche che teoriche e si conclude con il rilascio dell'attestato di formazione in medicina generale, conforme all'allegato modello».

— Il D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, reca: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996». Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *f)*, dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dal citato D.P.R. n. 484/1996:

«Art. 3 *(Titoli per la formazione delle graduatorie).* — 1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi:

I - titoli accademici e di studio:

a)-e) (omissis);

f) attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/1991, p. 12,00».

98G0405

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1998, n. **348.**

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, per quanto concerne le modalità di pagamento delle pensioni e degli altri assegni amministrati dalle direzioni provinciali del Tesoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, ed in particolare gli articoli 20 e 45;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 14, comma 1, e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite il 17 settembre 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Pagamento degli assegni con accreditamento in conto corrente postale, su libretto di risparmio postale e su carta post-card).* — *1.* L'intestatario può richiedere all'Agenzia postale di localizzazione che l'assegno sia commutato in un versamento nel conto corrente postale a lui intestato. A tale fine l'assegno deve essere presentato unitamente al documento di cui al comma 1 dell'articolo 15 e quietanzato con le modalità previste dal comma 7 dello stesso articolo.

2. Ove l'assegno già quietanzato sia presentato da persona diversa dall'intestatario, l'operazione può avere ugualmente luogo se il presentatore è personalmente conosciuto dall'operatore postale.

3. L'agenzia postale prende nota dell'avvenuta estinzione dell'assegno sulla distinta di conferma di cui all'articolo 9.

4. I titolari di pensioni o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento nel conto corrente postale o sul libretto di risparmio postale, ovvero sulla carta post-card ad essi intestati. La domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori, nonché l'esplicita autorizzazione per l'eventuale prelevamento d'ufficio di somme indebitamente accreditate con le modalità di cui al presente comma.

5. I centri interregionali di elaborazione, in relazione alle segnalazioni loro pervenute con le modalità di cui all'articolo 4, in ordine all'attuazione di quanto previsto nel comma 4 del presente articolo, emettono distintamente per provincia nonché per capitolo o per ente convenzionato assegni di serie speciale collettivi in funzione di postagiro a favore del conto corrente postale intestato alla "Poste italiane S.p.a.".

6. Detti postagiro vanno rimessi direttamente alla "Poste italiane S.p.a." unitamente alle distinte di cui all'articolo 9, per i conseguenti adempimenti e sono integrati da tabulati, contenenti le generalità e il codice fiscale dei pensionati interessati e i relativi numeri di iscrizione, la somma spettante a ciascuno di essi nonché gli elementi occorrenti per l'individuazione dei conti correnti postali o dei libretti di risparmio postale ovvero delle carte post-card loro intestati. L'importo complessivo di ciascun postagiro deve concordare con il totale del corrispondente tabulato. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento dei tabulati integrativi dei postagiro sono consegnati alla "Poste italiane S.p.a."

7. I tabulati integrativi di cui al comma 6, in quanto costituiscono elenchi dei creditori ai fini dei relativi pagamenti, fanno parte integrante dei postagiro cui si riferiscono e debbono quindi essere convalidati con timbro d'ufficio e firma del responsabile del centro emittente. Essi vanno altresì completati con una dichiarazione, debitamente firmata dallo stesso funzionario, con la quale si attesta la corrispondenza tra i dati contenuti nei tabulati stessi e quelli registrati sui supporti magnetici di cui al comma 6.

8. La direzione provinciale del Tesoro può disporre la sospensione dell'accreditamento in corso, secondo procedure concordate tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la "Poste italiane S.p.a.".

9. Nell'eventualità in cui l'accreditamento non debba essere effettuato in conseguenza di quanto previsto al comma 8 o non possa essere effettuato per altri motivi, la "Poste italiane S.p.a." è tenuta a versare senza indugio il corrispondente importo in tesoreria, rimettendo il relativo documento di entrata alla competente direzione provinciale del Tesoro.

10. Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da tassa.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 7 agosto 1985, n. 428, reca: «Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti»; l'art. 1, comma 1, conferisce la delega al Governo per l'emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento di norme e di ordinamenti contabili in materia di procedure di ordinazione e di pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni; in particolare, alla lettera *e)* viene indicato, tra i criteri direttivi della delega, quello in base al quale occorre prevedere che le norme emanate in attuazione della stessa, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari.

— Il decreto del presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, reca: «Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni ed altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del Tesoro e degli organi del sistema informativo»; in particolare, l'art. 20 disciplina le modalità di pagamento mediante accreditamento in conto corrente postale delle pensioni e degli altri assegni amministrati dalle direzioni provinciali del Tesoro, e l'art. 45 prevede che le disposizioni contenute nel decreto stesso possono essere modificate o integrate con norme regolamentari.

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), concerne l'emanazione di regolamenti.

— Con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, è stato emanato il regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili; l'art. 14, comma 1, in particolare, prevede che il pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni a carico dello Stato avviene mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili nel circuito bancario o postale secondo la scelta del creditore; l'art. 22 stabilisce, inoltre, che le procedure ed i principi indicati nel regolamento stesso si applicano anche alle amministrazioni ed agli enti diversi dall'Amministrazione dello Stato.

98G0400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1998.

Nomina di un dirigente generale, livello di funzione C, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, settimo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21, comma 1;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e in particolare l'art. 45, comma 8, con il quale è stata differita l'applicazione del citato art. 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154;

Considerato che la dott.ssa Manno Gentili Antonella, dirigente del ruolo ex bilancio e programmazione economica, è dotata di professionalità adeguata allo svolgimento delle funzioni di dirigente generale dell'Amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come risulta dai precedenti di carriera;

Considerato che nell'ambito della nuova dotazione organica dell'Amministrazione unificata del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui alla tabella allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sussiste la disponibilità di organico nella qualifica di dirigente generale di livello C, globalmente considerata per la stessa Amministrazione unificata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1998;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

La dott.ssa Manno Gentili Antonella, dirigente del ruolo ex bilancio e programmazione economica, è nominata, a decorrere dalla data del presente decreto, dirigente generale dell'Amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, livello di funzione C, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, con lo stipendio relativo alla qualifica, oltre agli altri assegni spettanti per legge.

Con successivo provvedimento sarà determinata la posizione in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 307

CURRICULUM

ANTONELLA MANNO

Dati personali:

46 anni, sposata, un figlio.

Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo-ginnasio statale T. Tasso di Roma con votazione 56/60.

Laurea in scienze politiche conseguita nel 1976 presso l'Università degli studi di Roma, con votazione di 110 e lode (Tesi: Interventi congiunturali nell'economia italiana nel periodo 1960-1975).

Lingua inglese: scritta e parlata.

Lingua francese: conoscenza scolastica.

Esperienze professionali.

Dal 1976 al 1977 ha lavorato come ricercatrice junior presso l'ISRI, Istituto di studi sulle relazioni industriali di Roma.

Dalla fine del 1977 presta servizio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal 1993 come dirigente delle divisioni V «Industria» e VIII «Affari sociali» del servizio attuazione programmazione economica.

Principali materie di lavoro.

Istruttoria per il CIPI delle richieste di autorizzazione agli investimenti industriali di imprese (nuovi insediamenti, ampliamenti, ammodernamenti).

Esame preliminare dei requisiti giuridici di ammissibilità dei progetti di opere pubbliche presentati per il finanziamento a valere sul Fondo investimenti ed occupazione.

Istruttoria per il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro, delle istanze volte ad ottenere le misure di sostegno al reddito per i dipendenti o gli ex dipendenti delle aziende industriali (cassa integrazione guadagni straordinaria, disoccupazione speciale, prepensionamento).

Istruttoria amministrativa per l'ammissione a finanziamento da parte del CIPE dei progetti di investimento presentati dalle regioni e dalle province autonome nell'ambito del programma straordinario decennale di investimenti in sanità di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988.

Istruttoria amministrativa per l'ammissione a finanziamento da parte del CIPE dei progetti di investimento presentati dalle regioni e dalle province autonome nell'ambito del programma straordinario di lotta all'AIDS di cui alla legge n. 135/1990.

Riparto, su proposta del Ministro della sanità, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente ed in conto capitale.

Coordinamento, nell'ambito delle competenze del S.A.P.E., delle attività propedeutiche alla stipula delle intese istituzionali di programma, decreto ministeriale 17 novembre 1997.

Ha, inoltre, collaborato, a supporto dell'attività del CIPI e poi del CIPE:

alla redazione delle deliberazioni del CIPI e del CIPE contenenti i criteri generali per la valutazione dei piani aziendali comportanti l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria e del prepensionamento in vigenza della legge n. 675/1977, della successiva riforma recata dalla legge n. 223/1991 ed in applicazione di altri provvedimenti destinati alla tutela di specifiche categorie (lavoratori del settore dell'amianto, della siderurgia, dell'edilizia, delle imprese a prevalente capitale pubblico, delle mense aziendali);

alla redazione delle deliberazioni del CIPI e del CIPE contenenti i criteri generali per la ripartizione dei fondi del Programma straordinario decennale di investimenti in sanità di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 e della legge n. 135/1990 e degli stanziamenti residui non utilizzati;

alla redazione di tutte le deliberazioni del CIPE concernenti la programmazione negoziata: intese istituzionali di programma, patti territoriali e contratti d'area (delibere 10 maggio 1995, 20 novembre 1995, 12 luglio 1996, e delibera CIPE 21 marzo 1997).

Incarichi svolti.

Componente, in qualità di esperta, del comitato tecnico per l'istruttoria delle istanze aziendali comportanti l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria nominata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica per il periodo 1986-1995, dal Ministro del lavoro per il periodo 1995-1999.

Componente della commissione tecnica per la programmazione, la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero del lavoro (1995).

Componente del comitato tecnico di coordinamento degli interventi previsti dalla legge n. 664/1994 (art. 9-*bis*) in materia di iniziative da intraprendere da parte della GEPI per la ricostruzione nelle aree alluvionate del nord Italia, presso il Ministero dell'industria, 1995.

Componente del comitato tecnico di vigilanza del sottoprogetto TAC (Tessile, Abbigliamento, Calzature) nell'ambito del programma da finanziare ai sensi della delibera CIPE 20 dicembre 1994, a valere sui fondi della legge n. 80/1984 (1996).

Componente del nucleo di verifica per il monitoraggio del piano sanitario nazionale 1994-1996 costituito nell'ambito della conferenza Stato-regioni e province autonome.

Componente del gruppo di lavoro per la presentazione di proposte di riordino normativo ed amministrativo in materia di lavori socialmente utili presso il Ministero del lavoro, 1996.

Membro del comitato tecnico-scientifico dei progetti PRO.-SVI.MA, PRO.SVI.CRO e PRO.SVI.CO nell'ambito dei progetti di formazione EUROPASS gestiti dall'Istituto G. Tagliacarne (1998).

Membro del comitato direttivo dell'osservatorio del sistema moda presso il Ministero dell'industria (1998).

Componente del nucleo di verifica per la ridefinizione dei parametri e pesi da utilizzare ai fini della determinazione della quota capitaria del Fondo sanitario nazionale presso la conferenza Stato regioni e province autonome (1998).

Componente del collegio di direzione del servizio di controllo interno del Ministero del bilancio e della programmazione economica (1995).

Membro del nucleo di valutazione dei progetti finalizzati all'incremento della produttività presso il Ministero del bilancio e presso la provincia di Roma, 1989.

Docenza ai corsi organizzati dal Ministero del lavoro per l'aggiornamento professionale degli addetti agli uffici regionali ed agli ispettorati del lavoro, sei edizioni 1990.

Docenza ai corsi di formazione destinati ai quadri sindacali (CGIL) in tema di: organizzazione del lavoro, analisi delle strutture organizzative, analisi procedurale, anni 1985-1992.

Componente del collegio arbitrale per le azioni disciplinari nei confronti dei dipendenti: eletta dal personale per gli anni 1995 e 1996, in rappresentanza dell'Ammistrazione per il periodo 1997-1998.

Componente del consiglio d'amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, eletta dal personale, dal 1978 al 1982 e dal 1991 al 1993.

Percorsi formativi.

130° corso di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, e relazione dal titolo «Problemi connessi alla ridefinizione delle piante organiche negli enti locali» relatore prof. A. Bonzanini, votazione «più che ottimo».

Seminario metodologie della comunicazione, Roma S.S.P.A. 1987.

Seminario di approfondimento sulla giurisprudenza in tema di legge n. 241/1990, Roma S.S.P.A. 1996.

Seminario «L'integrazione europea», Roma S.S.P.A. 1997.

Ha collaborato alla redazione dei seguenti volumi:

«L'attività concernente il governo dell'industria» Ministero del bilancio e della programmazione economica, a cura di Riccardo Gallo, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1983.

«Legge quadro e contrattazione nel pubblico impiego: per una lettura della legge quadro in chiave organizzativa» a cura di A. Costa e S. Gigli, EDIESSE, Roma 1984.

«Redazione dei bilanci e contrattazione della produttività nelle autonomie locali», CGIL, FP Lazio 1988, Roma 1987.

«Elementi per la gestione del contratto nel Comparto Stato» CGIL, FP Lazio, Roma 1988.

98A8780

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 12 giugno 1998, n. **349.**

Regolamento recante norme concernenti le regole tecniche per l'omologazione degli apparati monocanali per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso privato.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislativo in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1981, con il quale sono state approvate le norme tecniche riguardanti gli apparati monocanali radiotelefonici per i servizi fisso e mobile terrestre, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 10 dicembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983 e successive modificazioni;

Vista la direttiva 83/189/CEE attuata con legge 21 giugno 1986, n. 317 - notifica 98/0064/I;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1986, modificato con decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 162, con il quale è stata approvata la normativa tecnica relativa ai collegamenti radiomobili privati, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 625, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme concernenti le regole tecniche per l'omologazione degli apparati monocanali per i servizi fisso e mobile terrestre, modificato dal decreto ministeriale 5 giugno 1997, n. 188;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 61;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Considerato che l'ETSI (Istituto europeo norme di telecomunicazioni) ha pubblicato le seguenti norme tecniche per apparati radio per il servizio mobile terrestre: norma ETSI ETS 300 - 113 relativa alle caratteristiche tecniche e condizioni di prova degli apparati radio, per segnali di fonia analogica e diversi dalla fonia, muniti di connettore RF interno o esterno, destinati alla trasmissione dati; norma ETSI ETS 300 - 086, relativa alle caratteristiche tecniche e condizioni di prova degli apparati radio per il servizio mobile terrestre, con connettore RF interno od esterno, destinati principalmente alla trasmissione di fonia analogica;

Riconosciuta la necessità di armonizzare le regole tecniche nazionali con quelle dei Paesi appartenenti alla CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni) così come previsto dalle decisioni CEPT ERC/DEC/(95)02 e ERC/DEC/(96)07;

Vista la lettera del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prot. 162196 del 17 luglio 1997, con la quale sono stati segnalati gli orientamenti della Commissione europea circa l'applicazione della direttiva 83/189/CEE in occasione della adozione dei decreti 4 ottobre 1994, n. 625, e 5 giugno 1997, n. 188;

Ravvisata l'esigenza di aderire alla richiesta della Commissione europea e, quindi, di formalizzare un provvedimento in sostituzione dei menzionati decreti n. 625/1994 e n. 188/1997, da sottoporre a procedura di notificazione ai sensi della direttiva 83/189/CEE attuata con legge 21 giugno 1986, n. 317;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi nelle adunanze generali del 27 luglio 1994 e del 29 maggio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota GM 111874/4305 DL/CR del 10 giugno 1998);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli apparati monocanali per i servizi fisso e mobile terrestre ad uso privato devono corrispondere, ai fini dell'omologazione, alle regole tecniche descritte nel presente decreto.

Art. 2.

1. Le caratteristiche tecniche e le condizioni di prova degli apparati radio destinati principalmente alla trasmissione di fonia analogica sono riportate nella norma ETSI ETS 300-086, che è reperibile (per consultazione e per acquisto) presso il CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Viale Monza, 259 - 20126 Milano e (per la sola consultazione presso il CONCIT-ISCTI - Comitato nazionale di coordinamento per l'informatica e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, viale Europa n. 190 - 00144 Roma.

Art. 3.

1. Le caratteristiche tecniche e le condizioni di prova degli apparati radio per segnali di fonia analogica e segnali diversi dalla fonia, destinati alla trasmissione di dati, sono riportate nella norma ETSI ETS 300-113, che è reperibile (per consultazione e acquisto) presso il CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Viale Monza, 259 - 20126 Milano e (per la sola consultazione) presso il CONCIT - ISCTI - Comitato nazionale di coordinamento per l'informatica e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, viale Europa n. 190 - 00144 Roma.

Art. 4.

1. L'allegato 1 al presente decreto fissa i valori dei parametri indicati come opzioni nelle norme ETSI di cui agli articoli 2 e 3, il rispetto dei quali è essenziale per l'omologazione degli apparati monocanali nei servizi fisso e mobile terrestre ad uso privato.

Art. 5.

1. A partire dal 1° dicembre 2006 devono essere utilizzati soltanto apparati omologati ai sensi del presente decreto e, per la gamma UHF, soltanto apparati omologati per il passo di canalizzazione 12,5 kHz.

Art. 6.

1. I rapporti di prova rilasciati da laboratori di Paesi aderenti alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), accreditati ai sensi delle norme EN 45001 o ISO 25, i quali siano compilati sui modulari pubblicati dalla CEPT e che dimostrino la

conformità degli apparati alle norme tecniche di cui agli articoli 2 e 3, sono considerati validi ai fini del rilascio dell'omologazione, purché gli apparati rispettino anche le norme di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Con riferimento ai Paesi aderenti alla CEPT, ma non facenti parte dello Spazio economico europeo (SEE) di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, la disposizione recata dal comma 1 opera ove sussistano condizioni di reciprocità.

3. I rapporti di prova, di cui al comma 1, in originale o in copia autenticata, devono essere allegati alla domanda di omologazione.

Art. 7.

1. Il richiedente l'omologazione deve presentare domanda in duplice copia, di cui una in bollo con firma autenticata, indirizzata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze - Viale America, 201 - 00144 Roma, in seguito denominata DGPGF, e, per conoscenza, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in seguito denominato ISCTI.

2. Nella suddetta domanda devono essere indicati:

a) generalità complete del richiedente;

b) ditta costruttrice, tipo, marca, modello dell'apparato da omologare.

3. A ciascuna copia della domanda deve essere allegata la seguente documentazione tecnica timbrata e firmata dal richiedente:

a) elenco delle specifiche tecniche;

b) descrizione di funzionamento e di uso dell'apparato;

c) schemi a blocchi e schemi elettrici completi con indicazione ed elenco di tutti i componenti;

d) illustrazioni e fotografie a colori delle viste esterne ed interne dell'apparato, dalle quali sia possibile individuare l'apparato stesso, la disposizione dei comandi, dei vari circuiti e dei relativi componenti;

e) eventuale rapporto di prova di cui all'articolo 6.

4. La documentazione, di cui al comma 3, lettera *b),* deve essere redatta in lingua italiana, quella relativa alle altre lettere dello stesso comma deve essere redatta in lingua italiana o, eventualmente, in lingua inglese.

5. La DGPGF, accertata la regolarità della documentazione, qualora non sia stato presentato il rapporto di prova di cui all'articolo 6, provvede ad inviare all'ISCTI, incaricato di effettuare verifiche tecniche di laboratorio, copia della domanda corredata dalla documentazione tecnica.

6. Le verifiche tecniche sono eseguite su un esemplare del modello di apparato presso l'ISCTI oppure, se quest'ultimo lo ritiene opportuno, in fabbrica in Italia o all'estero, restando, in ogni caso, a carico del richiedente le relative spese.

7. Effettuate le verifiche tecniche ed accertato l'avvenuto saldo di quanto dovuto, l'ISCTI comunica alla DGPGF l'esito delle verifiche stesse.

8. La DGPGF provvede a comunicare, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda di omologazione, l'esito al richiedente e, nel caso di esito positivo, invia il certificato di omologazione.

9. Il richiedente, nel presentare la domanda di cui al comma 1, può chiedere l'esonero dalla presentazione dell'esemplare per l'esame di laboratorio nei casi in cui:

a) sono apportate lievi modifiche costruttive ad un apparato che abbia già ottenuto l'omologazione, tali da non alterare, a parere del costruttore, le specifiche tecniche già verificate;

b) è cambiata la designazione del modello di un apparato che abbia già ottenuto l'omologazione.

10. La DGPGF, valutata e verificata la richiesta di esonero, invia il nuovo certificato di omologazione al richiedente.

11. Il richiedente è autorizzato ad immettere sul mercato gli apparati dalla data di ricevimento del certificato di omologazione.

Art. 8.

1. Gli apparati di cui all'articolo 7 debbono essere muniti di una targhetta con l'indicazione del modello dell'apparato, dell'anno di fabbricazione e degli estremi di rispondenza al regolamento riportati nei certificato di omologazione.

Art. 9.

1. Sono abrogati i decreti ministeriali 4 ottobre 1994, n. 625, e 5 giugno 1997, n. 188.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 giugno 1998

Il Ministro: MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1998
Registro n. 5 Comunicazioni, foglio n. 321

ALLEGATO 1
(articolo 4)

Le regole tecniche specificate nel presente allegato stabiliscono i valori dei parametri di rispetto per l'omologazione degli apparati monocanali nei servizi fisso e mobile terrestre ad uso privato.

1) *Potenza di uscita a radiofrequenza (RF).*

1. Per gli apparati destinati ad operare come stazioni di base o fisse, potenza RF nominale di uscita non deve superare il valore di 25 watt.

2. Per gli apparati destinati ad operare come stazioni mobili e come stazioni portatili, la potenza RF nominale di uscita non deve superare, rispettivamente, il valore di 10 watt e di 5 watt.

3. La potenza misurata al connettore di antenna, in condizioni normali di prova, non deve comunque superare i suddetti limiti, fatta salva l'incertezza dovuta alla precisione del banco di misura.

2) *Passo di canalizzazione.*

2.1 Il passo di canalizzazione ammesso è il seguente:

apparati operanti nella gamma VHF: 12,5 kHz;

apparati operanti nella gamma UHF: 12,5 kHz.

2.2 Per la banda UHF è inoltre ammesso il valore di 25 kHz per il periodo transitorio previsto dall'articolo 5.

3) *Attenuazione all'intermodulazione in trasmissione.*

L'attenuazione di ogni componente dei prodotti di intermodulazione deve essere almeno di 40 dB per le stazioni di base e fisse.

Per le stazioni di base e fisse destinate ad utilizzazioni speciali, quali, ad esempio, stazioni costituite da più di un trasmettitore, il predetto valore deve essere di almeno 70 dB.

4) *Condizioni di prova a temperatura estrema.*

Le temperature estreme sono: 10 °C + 55 °C.

Visto, *il Ministro delle comunicazioni*
MACCANICO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 6:

— La legge 28 luglio 1993, n. 300, concerne la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo spazio economico europeo fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.

Note all'art. 9:

— Il D.M. n. 625/1994 adottava il regolamento recante norme concernenti le regole tecniche per l'omologazione degli apparati monocanali per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso privato.

— Il D.M. n. 188/1997 adottava il regolamento recante modificazioni al regolamento riguardante le regole tecniche per l'omologazione degli apparati monocanali per i servizi fisso e mobile terrestre, adottato con D.M. 4 ottobre 1994, n. 625.

98G0402

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 luglio 1998, n. **350.**

Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visto, in particolare, l'articolo 32, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale prevede che le province iscrivano in un apposito registro le imprese che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi;

Visto, altresì l'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale prevede che le province iscrivano in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività delle operazioni di recupero dei rifiuti individuati ai sensi del medesimo articolo 33;

Considerato, infine, che l'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede che per la tenuta dei registri e per l'effettuazione dei controlli periodici gli interessati sono tenuti a versare alla provincia un diritto d'iscrizione annuale determinato

in relazione alla natura dell'attività con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

Sentito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'11 settembre 1997;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 gennaio 1998;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. UL/98/2550 dell'11 febbraio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini della tenuta del registro di cui all'articolo 32, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese interessate sono tenute a versare alla provincia territorialmente competente un diritto d'iscrizione annuale determinato nei seguenti ammontari, in relazione alle attività e alle quantità dei rifiuti trattati:

Classe di attività	Quantità annua di rifiuti	Autosmaltimento art. 32	Recupero
Classe 1	Superiore o uguale a 200.000 tonnellate	L. 2.000.000	L. 1.500.000
Classe 2	Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate	» 1.200.000	» 950.000
Classe 3	Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate	» 900.000	» 750.000
Classe 4	Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate	» 700.000	» 500.000
Classe 5	Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate	» 300.000	» 200.000
Classe 6	Inferiore a 3.000 tonnellate	» 150.000	» 100.000

Art. 2.

1. Il versamento dei diritti d'iscrizione deve essere effettuato tramite conto corrente postale a favore della provincia con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

a) denominazione e sede legale del richiedente;

b) attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;

c) partita IVA e codice fiscale.

Art. 3.

1. L'attestazione del primo versamento deve essere allegata alle comunicazioni, per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. Il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1998.

3. L'iscrizione nei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 luglio 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PINZA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1998
Atti di Governo, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 226

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1997, n. 38, s.o.

— La direttiva 91/156/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 78/32 del 26 marzo 1991.

— La direttiva 91/689/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 337 del 31 dicembre 1991.

— La direttiva 94/62/CE è pubblicata in G.U.C.E L 365/10 del 31 dicembre 1994.

— Il testo del comma 3 dell'art. 32, del citato D.Lgs. n. 22/1997 è il seguente:

«3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;

b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente».

— Il testo del comma 3 dell'art. 33, del citato D.Lgs. n. 22/1997 è il seguente:

«3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero».

— Il testo del comma 5 dell'art. 31, del citato D.Lgs. n. 22/1997 è il seguente:

«5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro».

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Il testo degli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo degli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997, è riportato nelle note alle premesse.

98G0397

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 ottobre 1998.

Riconoscimento condizionato di titoli professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Maria Rosaria Diana, nata il 23 febbraio 1972 a Roma, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso dal 9 gennaio 1998 come attestato dal Colegio de Abogados di Valencia (E), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è insignito del titolo accademico spagnolo di «licenciado en Derecho» conseguito presso l'Università di Valencia nella sessione estiva dell'anno 1997;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «dottore in giurisprudenza» in data 5 luglio 1996 presso l'Università degli studi di Roma;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Maria Rosaria Diana, nata il 23 febbraio 1972 a Roma, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 2 ottobre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A8783

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 settembre 1998.

Approvazione del certificato relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti da parte delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane per i mutui contratti nel 1998.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 46-*bis,* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis,* del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il quale ha posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995 che il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, a valere sulle quote non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti, secondo le modalità ivi indicate;

Visto il comma 2, del medesimo art. 46-*bis*, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4, dell'art. 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interessi del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi del citato decreto legge n. 41 del 1995 ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 1998, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1999 apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 1998 dagli enti locali previsto dall'art. 46-*bis,* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis,* del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.

Il certificato deve essere trasmesso entro il termine perentorio del 31 marzo 1999 alle prefetture competenti per territorio. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali in originale ed una copia autentica. Esso deve essere redatto esclusivamente a macchina negli spazi destinati alla lettura ottica, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste, sul modello fornito da questo Ministero nel formato cm 21 × 29,7.

Le prefetture cureranno il rispetto della perentorietà del predetto termine del 31 marzo 1999.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1998

p. *Il Ministro dell'interno*
VIGNERI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

ALLEGATO

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 1998

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

PAG. 1 | DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE

TIPO FRONT

C

AP

CM

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto degli art.li 44 e 46, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo dell' 11 giugno 1996, n. 336.

IL RAGIONIERE
(Sig. ....)

BOLLO DELL'ENTE

IL SEGRETARIO
(Sig. ....)

LUOGO DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI .... Rate mutui ammessi (campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da .... a .... , con esclusione di quelli di cui ai nn. .... e delle quote parti di cui ai nn. ....

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE
(Sig. ....)

IL PREFETTO
(Sig. ....)

MUTUI CONTRATTI NEL 1998 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD. PP., DALL' INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO (ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO MS1		AP		
		CM	VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE	

DESCRIZIONE					
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROGR.VO 1	CODICE ISTITUTO 2		IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3	TASSO INT.SSE 4		CONTRIBUTI O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO 6	FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8	ANNUALITA' RICALCOLATA 27	CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30

DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c) d)	6	7	8	27	30

DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c) d)	6	7	8	27	30

MUTUI CONTRATTI NEL 1998
RIEPILOGO TOTALI

PAG.	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
TIPO TOT		C / AP / CM		

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

A) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A + B + C + D)	21	24
	25	26
	27	30

98A8809

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa «Casa giardino a r.l.», con sede in Foggia costituita per rogito notaio V. Finizia in data 29 dicembre 1972, repertorio n. 87502, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2828, BUSC 1301/122878;

società cooperativa «La mia casetta a r.l.», con sede in Cerignola costituita per rogito notaio V. Finizia in data 24 luglio 1974, repertorio n. 95354, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3186, BUSC 1600/141253;

società cooperativa «Sivori a r.l.», con sede in Foggia costituita per rogito notaio E. Pennacchio in data 15 aprile 1972, repertorio n. 266413, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2715, BUSC 1285122035;

società cooperativa «CEDAP a r.l.», con sede in Foggia costituita per rogito notaio F. P. Pepe in data 11 ottobre 1978, repertorio n. 6520, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4160, BUSC 2011/164395;

società cooperativa «S. Lucia a r.l.», con sede in Foggia costituita per rogito notaio R. Ritondale in data 21 dicembre 1977, repertorio n. 88166, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3918, BUSC 1978/163569.

Foggia, 15 settembre 1998

Il direttore: GONNELLA

98A8784

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Volterra.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra;

Vista la delibera del 13 maggio 1998 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato la modifica dell'art. 11, comma 1, del vigente statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 11, comma 1, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da non meno di otto e non più di dieci consiglieri.

(Omissis).

98A8781

DECRETO 30 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'ente Cassa di risparmio di San Miniato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'ente Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato;

Vista la delibera del 13 maggio 1998 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 9 e 29;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 9 e 29 dello statuto dell'ente Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 9.

Designazione dei soci

(Omissis).

Istituzioni culturali:

Università degli studi di Firenze 1
Università degli studi di Pisa 1
Facoltà di economia dell'Università degli studi di Pisa 1
(Omissis).

(Omissis).

Art. 29.

Bilancio

L'esercizio finanziario dell'ente inizia il *1º gennaio* e termina il *31 dicembre* di ogni anno.

I progetti di bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni sono approvati dal consiglio di amministrazione rispettivamente entro il *30 settembre* ed il *28 febbraio* di ogni anno e trasmessi immediatamente al collegio dei revisori.

I progetti di bilancio, con la relazione del collegio dei revisori, devono restare depositati presso la sede dell'ente per i quindici giorni che precedono la data fissata per l'assemblea chiamata per approvarli la quale deve riunirsi a tale scopo rispettivamente entro il mese di *ottobre e di marzo.*

L'esercizio in corso all'entrata in vigore di tali modifiche avrà la durata di quindici mesi.

(Omissis).

98A8782

DECRETO 7 ottobre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 ottobre 1998 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 71.243 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 luglio, 6 e 21 agosto, 7 e 22 settembre 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18) con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di un'undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di un'undicesima tranche di «CTZ-18», con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della nona e decima tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 settembre 1998, entro le ore 13 del giorno 12 ottobre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 settembre 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta dell'undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 ottobre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 ottobre 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 ottobre 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A8912

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° ottobre 1998.

Revoca del decreto ministeriale 10 febbraio 1994 concernente l'autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti della Lombardia Nord-Occidentale S.r.l.» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei CAAF Imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il proprio decreto ministeriale 10 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1994, n. 38, con la relativa errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1994, n. 54, con il quale è stata concessa al «Centro atorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti della Lombardia Nord-Occidentale S.r.l.», l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese a norma dell'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, e successive modificazioni;

Visto il verbale di assemblea straordinaria redatto l'11 dicembre 1997, a rogito notaio Nosari Peppino, con il quale viene deliberato lo scioglimento anticipato della suddetta società e la nomina del liquidatore nella persona del sig. Mastinu Luciano;

Vista la nota pervenuta il 13 luglio 1998, con la quale il liquidatore ha comunicato che l'attività di assistenza fiscale è stata esercitata fino al giorno 15 aprile 1996, che il contratto di assicurazione è cessato a seguito dell'apertura della fase di liquidazione, che i supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi predisposte sono conservati, presso la sede sociale di Bergamo in via G. Galli n. 8, per la durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerato, pertanto, che sono stati compiuti gli adempimenti previsti nei confronti degli utenti e dell'Amministrazione finanziaria;

Ritenuto che la polizza di assicurazione n. 13529334, a suo tempo stipulata con l'Unipol assicurazione, rappresenta una congrua garanzia per l'esercizio del diritto di rivalsa spettante agli utenti in caso di sanzioni amministrative irrogate loro in conseguenza degli errori formali imputabili al C.A.A.F., operando detta garanzia per le denunce di sinistro pervenute entro 10 anni dalla cessazione del contratto;

Decreta:

Viene revocato il decreto ministeriale 10 febbraio 1994, con il quale è stata concessa al «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti della Lombardia Nord-Occidentale S.r.l.», l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

La predetta società viene cancellata dall'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese dov'era iscritta al n. 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A8795

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 settembre 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Isabelle Lacourt;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli francesi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso Enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Diplome d'etudes approfondies in Biologie et technologie vegetales» conseguito presso l'Institut National Polytechnique di Toulouse ed il titolo di «Docteur specialitè Microbiologie» rilasciato dall'Université Claude Bernard di Lione alla dott.ssa Isabelle Lacourt nata a Tolosa il 14 luglio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1998

Il direttore del dipartimento: MARABELLI

98A8797

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 settembre 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ad espletare le attività di trapianto di osso, cartilagine, tendini, legamenti, strutture nervose periferiche (nervi), vasi sanguigni e pelle da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Viste le istanze presentate dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in data 18 maggio 1997 ed in data 5 giugno 1998 intese ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di osso, cartilagine, tendini, legamenti, strutture nervose periferiche (nervi), vasi sanguigni e pelle da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure;

Vista la relazione favorevole, dell'Istituto superiore di sanità in data 18 settembre 1997 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure è autorizzata ad espletare attività di trapianto di osso, cartilagine, tendini, legamenti, strutture nervose periferiche (nervi), vasi sanguigni e pelle da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di osso, cartilagine, tendini, legamenti e nervi debbono essere eseguite presso il reparto operatorio sito al quato piano del primo padiglione chirurgico; il trapianto di tessuto vascolare e il trapianto di lembi di cute debbo essere eseguiti rispettivamente presso le sale operatorie di chirurgia vascolare e di chirurgia plastica del reparto operatorio sito al secondo piano del quarto padiglione chirurgico dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di osso, cartilagine, tendini, strutture nervose periferiche (nervi), devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Spotorno dott. Lorenzo, primario della divisione ortopedica e traumatologica dell'ospedale Santa Coronana di Pietra Ligure;

Romagnoli dott. Sergio, dirigente medico di primo livello della divisione ortopedica e traumatologica dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure;

Presotto dott. Luigi, dirigente medico di primo livello della divisione ortopedica e traumatologica dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure;

Moraca dott. Giuseppe, dirigente medico di primo livello della divisione ortopedica e traumatologica dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Le operazioni di trapianto di vasi sanguigni devono essere eseguite da:

Patrone dott. Pietro, primario della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure;

Baglietto dott. Franco, dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure;

Cerruti dott. Riccardo, dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure;

Schiavetta dott. Alessandro, dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Le operazioni di trapianto di lembi di cute devono essere eseguite da:

Bormioli dott. Mariano, primario della divisione di chirurgia plastica dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure;

Ferraro dott. Mauro, dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia plastica dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure;

Matano dott.ssa Patrizia, dirigente medico di primo livello divisione di chirurgia plastica dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure;

Pizzonia dott. Giuseppe, dirigente medico di primo livello divisione di chirurgia plastica dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente, ogni attività di trapianto di osso, cartilagine, tendini, legamenti, strutture nervose periferiche (nervi) vasi sanguigni e pelle.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera ospedale Santa Corona di Pietra Ligure è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A8796

DECRETO 5 ottobre 1998.

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Pasta Siapa Erre».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto datato 23 agosto 1962 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta S.I.A.P.A. Società italo americana prodotti antiparassitari S.p.a. a porre in vendita il presidio medico chirurgico denominato Pasta Siapa Erre con il numero di registrazione 3.690;

Vista la nota n. F.800.9/D4143/805 del 3 febbraio 1998 con la quale l'ufficio IX di questo Dipartimento ha comunicato che non risulta agli atti che la ditta titolare dell'autorizzazione del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento abbia fornito controdeduzioni in merito ad un parere di revoca della registrazione del presidio medesimo, notificato con nota del 28 febbraio 1983;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 16 dicembre 1982 «non favorevole, data l'alta percentuale di DDT, alla modifica di composizione richiesta» e «favorevole alla revoca della registrazione nella vecchia formulazione, visto anche il decreto ministeriale 11 ottobre 1978 per i presidi sanitari ...»;

Vista la nota del 28 febbraio 1983 con la quale questa Amministrazione ha notificato alla ditta titolare della registrazione del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento il parere del Consiglio superiore di sanità.

Vista la nota n 805/R.P.284/376 datata 20 febbraio 1998 con la quale questa Amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Industrie chimiche Caffaro S.p.a. - Divisione Siapa, attualmente titolare della registrazione;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del presidio medico chirurgico in questione;

Decreta:

È revocata la registrazione del seguente presidio medico chirurgico:

«Pasta Siapa Erre» registrazione n. 3.690.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 ottobre 1998

Il dirigente: PICCININ

98A8811

DECRETO 5 ottobre 1998.

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Zoryl 5 spray».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1997 - «Revisione presidi medico-chirurgici contenenti cloruro di metilene»;

Visto il decreto datato 23 marzo 1984 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta S.I.A.P.A. Società italo americana prodotti antiparassitari S.p.a. a porre in vendita il presidio medico chirurgico denominato Zorly 5 spray con il numero di registrazione n. 11.619;

Vista la nota n. F.800.5/3159/806 del 3 febbraio 1998 con la quale l'ufficio IX di questo Dipartimento ha comunicato che la ditta titolare della registrazione del presidio medico chirurgico sopraindicato non ha ottemperato agli adempimenti connessi alla revisione dei presidi medico chirurgici contenenti cloruro di metilene, previsti dal decreto ministeriale 27 giugno 1997;

Vista la nota n. 805/R.P. 284/377 datata 20 febbraio 1998 con la quale questa amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Industrie chimiche Caffaro S.p.a. - Divisione S.I.A.P.A., attualmente titolare della registrazione;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del presidio medico chirurgico in questione;

Decreta:

È revocata la registrazione del presidio medico chirurgico:

«Zoryl 5 spray» - registrazione n. 11.619, ditta Industrie chimiche Caffaro S.p.a. - Divisione S.I.A.P.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 ottobre 1998

Il dirigente: PICCININ

98A8810

DECRETO 8 ottobre 1998.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «VIAGRA sildenafil». (Decreto UAC/C n. 35).

Specialità medicinale autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/077/001

VIAGRA sildenafil 25 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 1 compressa - uso orale;

EU/1/98/077/002

VIAGRA sildenafil 25 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 4 compresse - uso orale;

EU/1/98/077/003

VIAGRA sildenafil 25 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 8 compresse - uso orale;

EU/1/98/077/004

VIAGRA sildenafil 25 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 12 compresse - uso orale;

EU/1/98/077/005

VIAGRA sildenafil 50 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 1 compressa - uso orale;

EU/1/98/077/006

VIAGRA sildenafil 50 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 4 compresse - uso orale;

EU/1/98/077/007

VIAGRA sildenafil 50 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 8 compresse - uso orale;

EU/1/98/077/008

VIAGRA sildenafil 50 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 12 compresse - uso orale;

EU/1/98/077/009

VIAGRA sildenafil 100 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 1 compressa - uso orale;

EU/1/98/077/010

VIAGRA sildenafil 100 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 4 compresse - uso orale;

EU/1/98/077/011

VIAGRA sildenafil 100 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 8 compresse - uso orale;

EU/1/98/077/012

VIAGRA sildenafil 100 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 12 compresse - uso orale.

Titolare A.I.C.:

Pfizer Ltd.

Sandwich Kent CT 13 9NJ UK

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 14 settembre 1998, n. C(1998) 2645 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «VIAGRA» pervenuta a questa Amministrazione il 24 settembre 1998 e il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 297 del 25 settembre 1998;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Vista la domanda del 27 agosto 1998 con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe C;

Visto il parere espresso in data 22-23 settembre 1998 con il quale la Commissione unica del farmaco classifica il medicinale in classe «C» alle condizioni specificate nella parte dispositiva;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «VIAGRA sildenafil» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale VIAGRA sildenafil, nelle confezioni indicate, viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

VIAGRA 1 cpr film rivestita 25 mg in blister:
n. 034076012/E (in base 10) 10HXCD (in base 32).

VIAGRA 4 cpr film rivestite 25 mg in blister:
n. 034076024/E (in base 10) 10HXCS (in base 32).

VIAGRA 8 cpr film rivestite 25 mg in blister:
n. 034076036/E (in base 10) 10HXD4 (in base 32).

VIAGRA 12 cpr film rivestite 25 mg in blister:
n. 034076048/E (in base 10) 10HXDJ (in base 32).

VIAGRA 1 cpr film rivestita 50 mg in blister:
n. 034076051/E (in base 10) 10HXDM (in base 32).

VIAGRA 4 cpr film rivestite 50 mg in blister:
n. 034076063/E (in base 10) 10HXDZ (in base 32).

VIAGRA 8 cpr film rivestite 50 mg in blister:
n. 034076075/E (in base 10) 10HXFC (in base 32).

VIAGRA 12 cpr film rivestite 50 mg in blister:
n. 034076087/E (in base 10) 10HXFR (in base 32).

VIAGRA 1 cpr film rivestita 100 mg in blister:
n. 034076099/E (in base 10) 10HXG3 (in base 32).

VIAGRA 4 cpr film rivestite 100 mg in blister:
n. 034076101/E (in base 10) 10HXG5 (in base 32).

VIAGRA 8 cpr film rivestite 100 mg in blister:
n. 034076113/E (in base 10) 10HXGK (in base 32).

VIAGRA 12 cpr film rivestite 100 mg in blister:
n. 034076125/E (in base 10) 10HXGX (in base 32).

Titolare A.I.C.:
Pfizer Ltd.
Sandwich Kent CT 13 9NJ UK

Art. 2.

Il medicinale «VIAGRA sildenafil» è classificato in classe «C».

Art. 3.

Il regime di fornitura della specialità viene fissato come segue:
«Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta».

Art. 4.

La prescrizione medica non deve contenere più di due confezioni per volta e comunque non superare complessivamente 16 unità posologiche.

Art. 5.

È fatto obbligo all'azienda interessata di fornire mensilmente i dati con una dichiarazione responsabile relativa alle confezioni vendute in Italia e negli altri Paesi europei.

Art. 6.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta Pfizer Ltd. Sandwich Kent CT 13 9NJ UK titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 ottobre 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

ETICHETTA ESTERNA DEL CONFEZIONAMENTO IN BLISTER

VIAGRA 25mg compresse film-rivestite
Sildenafil (come citrato)
4 compresse film-rivestite

Medicinale soggetto a prescrizione medica
Uso orale. Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Non conservare al di sopra di 30°C. Conservare le compresse nella confezione originale, protette dall'umidità.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:
PFIZER LIMITED
Sandwich,
Kent, CT13 9NJ, UK
EU/1../../...

Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA DEL BLISTER

Pfizer
VIAGRA 25mg compresse
Sildenafil (come citrato)
Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA ESTERNA DEL CONFEZIONAMENTO IN BLISTER

VIAGRA 50mg compresse film-rivestite
Sildenafil (come citrato)
4 compresse film-rivestite

Medicinale soggetto a prescrizione medica
Uso orale. Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Non conservare al di sopra di 30°C. Conservare le compresse nella confezione originale, protette dall'umidità.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:
PFIZER LIMITED
Sandwich,
Kent, CT13 9NJ, UK
EU/1../../...

Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA DEL BLISTER

Pfizer
VIAGRA 50mg compresse
Sildenafil (come citrato)
Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA ESTERNA DEL CONFEZIONAMENTO IN BLISTER

VIAGRA 100mg compresse film-rivestite
Sildenafil (come citrato)
4 compresse film-rivestite

Medicinale soggetto a prescrizione medica
Uso orale. Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Non conservare al di sopra di 30°C. Conservare le compresse nella confezione originale, protette dall'umidità.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:
PFIZER LIMITED
Sandwich,
Kent, CT13 9NJ, UK
EU/1./../...

Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA DEL BLISTER

Pfizer
VIAGRA 100mg compresse
Sildenafil (come citrato)
Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA ESTERNA DEL CONFEZIONAMENTO IN BLISTER

VIAGRA 25mg compresse film-rivestite
Sildenafil (come citrato)
8 compresse film-rivestite

Medicinale soggetto a prescrizione medica
Uso orale. Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Non conservare al di sopra di 30°C. Conservare le compresse nella confezione originale, protette dall'umidità.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:
PFIZER LIMITED
Sandwich,
Kent, CT13 9NJ, UK
EU/1./../...

Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA DEL BLISTER

Pfizer
VIAGRA 25mg compresse
Sildenafil (come citrato)
Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA ESTERNA DEL CONFEZIONAMENTO IN BLISTER

VIAGRA 50mg compresse film-rivestite
Sildenafil (come citrato)
8 compresse film-rivestite

Medicinale soggetto a prescrizione medica
Uso orale. Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Non conservare al di sopra di 30°C. Conservare le compresse nella confezione originale, protette dall'umidità.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:
PFIZER LIMITED
Sandwich,
Kent, CT13 9NJ, UK
EU/1../../...

Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA DEL BLISTER

Pfizer
VIAGRA 50mg compresse
Sildenafil (come citrato)
Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA ESTERNA DEL CONFEZIONAMENTO IN BLISTER

VIAGRA 100mg compresse film-rivestite
Sildenafil (come citrato)
8 compresse film-rivestite

Medicinale soggetto a prescrizione medica
Uso orale. Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Non conservare al di sopra di 30°C. Conservare le compresse nella confezione originale, protette dall'umidità.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:
PFIZER LIMITED
Sandwich,
Kent, CT13 9NJ, UK
EU/1../../...

Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA DEL BLISTER

Pfizer
VIAGRA 100mg compresse
Sildenafil (come citrato)
Scadenza:
Lotto:

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Leggere attentamente questo foglio illustrativo

- Questo foglio illustrativo contiene una sintesi delle informazioni più importanti su VIAGRA 25 mg compresse film-rivestite.
- Siete pregati di leggere attentamente questo foglio illustrativo prima di iniziare ad assumere il medicinale.
- Conservate il foglio illustrativo. Potreste avere bisogno di consultarlo un'altra volta.
- Se alcune informazioni non sono chiare, oppure se avete altre domande, rivolgetevi al vostro medico o al farmacista.

Questo medicinale è stato prescritto appositamente per voi. Non deve essere dato ad altre persone, anche se presentano i vostri stessi sintomi.

Denominazione del medicinale

VIAGRA 25 mg compresse film-rivestite.

Che cosa contiene VIAGRA?

Il principio attivo di VIAGRA si chiama sildenafil. Ogni compressa contiene 25 mg di sildenafil (sotto forma di citrato).

VIAGRA contiene anche i seguenti eccipienti:

Parte interna: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (anidro), sodio croscaramelloso, magnesio stearato.
Ricopertura: ipromellosa, titanio biossido (E171), lattosio, triacetina, lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132).

Le compresse di VIAGRA sono blu, film-rivestite ed hanno la forma di un diamante arrotondato. Sono marcate "PFIZER" da un lato e "VGR 25" dall'altro. Le compresse sono disponibili in blister in confezione da 1, 4, 8 o 12 compresse.

Che cos'è VIAGRA?

VIAGRA appartiene alla classe dei medicinali denominati inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5. Aiuta a rilassare i vasi sanguigni nel pene, consentendo l'afflusso di sangue al pene quando siete sessualmente stimolati. VIAGRA vi aiuterà ad avere un'erezione solo se siete sessualmente stimolati. Non dovete utilizzare VIAGRA se non avete la disfunzione erettile. Non dovete assumere il VIAGRA se siete donne.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e Titolare dell'Autorizzazione alla Produzione

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Regno Unito.

VIAGRA viene prodotto da Pfizer S.A., Zone Industrielle de Poce-sur-Cisse, 37401 Amboise Cedex, Francia.

Perché utilizzare o assumere VIAGRA?

VIAGRA è un trattamento per gli uomini che presentano la disfunzione erettile, talvolta chiamata impotenza. Questa condizione si verifica quando un uomo non riesce a raggiungere o a mantenere un'erezione idonea per un rapporto sessuale.

Quando NON dovete utilizzare VIAGRA?

NON dovete utilizzare VIAGRA se:

- assumete medicinali che contengono nitrati oppure se assumete i donatori di ossido di azoto, come il nitrito di amile ("poppers"). Questi medicinali vengono spesso utilizzati per risolvere gli attacchi di angina pectoris (o "dolore al torace"). VIAGRA può causare un considerevole incremento degli effetti di questi medicinali. Informate il vostro medico se state assumendo uno di questi farmaci. Se avete dei dubbi in merito, consultate il vostro medico o il farmacista.

- in passato avete avuto una reazione allergica al VIAGRA o a qualcuno degli eccipienti elencati nella sezione "Che cosa contiene VIAGRA?". Una reazione allergica può essere rappresentata da un'eruzione cutanea, prurito, gonfiore al viso e alle labbra o da respiro corto. Se avete già avuto una di queste condizioni, informate il vostro medico.

- avete un problema grave al cuore o al fegato.

- avete avuto recentemente un ictus o un attacco di cuore, oppure avete la pressione bassa.

- avete una rara malattia ereditaria degli occhi (come la retinite pigmentosa).

Quando è necessario prestare attenzione nell'utilizzare VIAGRA?

Dovete informare il vostro medico nei seguenti casi:

- se avete l'anemia falciforme (un'anomalia dei globuli rossi), la leucemia (tumore delle cellule del sangue), il mieloma multiplo (tumore del midollo osseo) o qualsiasi malattia o deformità del pene. Queste condizioni possono richiedere una particolare attenzione quando si assumono i farmaci per la disfunzione erettile.

- se attualmente avete un'ulcera allo stomaco, oppure un disturbo della coagulazione (come l'emofilia).

Non dovete assumere VIAGRA insieme ad altri trattamenti per la disfunzione erettile.

Sono necessarie particolari precauzioni per i bambini?

VIAGRA non deve essere somministrato ai soggetti ai di sotto dei 18 anni.

Sono necessarie particolari precauzioni per i pazienti anziani al di sopra di 65 anni?

Se siete anziano, la prima dose di VIAGRA che assumete deve essere aggiustata.

Sono necessarie particolari precauzioni per i pazienti con problemi renali o epatici?

Se avete problemi ai reni o al fegato, dovete informare il vostro medico. Il medico potrebbe decidere che per voi è più adatta una dose diversa.

Si può guidare dopo avere assunto VIAGRA?

VIAGRA può causare capogiro e disturbi alla vista. Prima di guidare e di usare macchinari dovete essere consapevoli di come reagite al VIAGRA.

Si può assumere VIAGRA insieme ad altri medicinali?

Dovete informare il medico in merito a tutti gli altri medicinali di cui fate uso. Le compresse di VIAGRA possono interferire con alcuni medicinali, in particolare quelli utilizzati per il trattamento

del dolore al torace. Se si dovesse verificare un'emergenza medica, dovete far presente che avete assunto VIAGRA. Non assumete VIAGRA insieme ad altri farmaci, a meno che non vi abbia autorizzato il vostro medico.

VIAGRA può causare un aumento considerevole degli effetti dei medicinali denominati nitrati e donatori di ossido di azoto, come il nitrito di amile ("poppers"). Questi farmaci vengono spesso utilizzati per risolvere gli attacchi di angina pectoris (o "dolore al torace"). NON dovete assumere VIAGRA se siete in trattamento con questi medicinali.

Come si assumono le compresse di VIAGRA?

Il medico stabilirà il dosaggio di VIAGRA più adatto per voi. Non dovete assumere un numero di compresse superiore a quello che vi è stato prescritto.

Dovete assumere VIAGRA circa un'ora prima dell'attività sessuale. Deglutite la compressa intera con un po' di acqua.

VIAGRA vi aiuterà ad avere un'erezione solo se siete sessualmente stimolati. Non vi consentirà di avere un'erezione se non siete sessualmente stimolati. Il tempo necessario affinché VIAGRA possa avere il suo effetto varia da persona a persona, ma generalmente oscilla da mezz'ora a un'ora. L'effetto di VIAGRA potrebbe essere ottenuto dopo un intervallo di tempo maggiore se avete appena consumato un pasto sostanzioso.

Il consumo di bevande alcoliche può compromettere temporaneamente la capacità di avere un'erezione. Per ottenere il massimo beneficio da questo medicinale, è consigliabile evitare il consumo di grosse quantità di alcool prima dell'uso di VIAGRA.

Se VIAGRA non vi aiuta ad avere un'erezione, oppure se l'erezione non perdura per un tempo sufficiente a completare il rapporto sessuale, informate il vostro medico.

Non dovete assumere VIAGRA più di una volta al giorno.

Che cosa succede se si prendono troppe compresse?

L'assunzione di una dose maggiore di 100 mg non aumenta l'efficacia. Tuttavia, ciò comporterà un aumento degli effetti indesiderati ed una maggiore gravità degli stessi.

Non dovete assumere un numero di compresse superiore a quelle che vi sono state prescritte dal vostro medico.

Se assumete un numero di compresse superiore a quelle prescritte contattate il vostro medico.

VIAGRA può causare effetti indesiderati?

VIAGRA può causare alcuni effetti indesiderati. Questi effetti sono generalmente di entità lieve-moderata.

Gli effetti indesiderati più comuni sono mal di testa e rossore al viso. Gli effetti indesiderati riportati con minore frequenza sono indigestione, capogiro, naso chiuso ed effetti sulla vista (inclusa una maggiore intensità dei colori alla vista, una maggiore brillantezza della luce o un offuscamento della vista).

Se VIAGRA viene assunto più di una volta al giorno possono verificarsi dolori muscolari.

Raramente, dopo l'assunzione di VIAGRA sono state segnalate erezioni prolungate e talvolta dolorose. Se questo tipo di erezione permane ininterrottamente per oltre 4 ore, contattate immediatamente il medico.

Se dovessero verificarsi alcuni di questi effetti indesiderati *e dovessero essere fastidiosi e gravi o non dovessero scomparire con il proseguimento della terapia*, rivolgetevi al vostro medico.

Qualora VIAGRA dovesse causare altri effetti indesiderati che non sono menzionati in questo foglio illustrativo, rivolgetevi al vostro medico o al farmacista.

Come si conservano le compresse di VIAGRA?

NON utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Non conservare ad una temperatura superiore a 30°C. Conservare le compresse nella confezione originale, protette dall'umidità.

Tenere VIAGRA fuori dalla portata dei bambini.

Data dell'ultima revisione del foglio illustrativo

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Leggere attentamente questo foglio illustrativo

- Questo foglio illustrativo contiene una sintesi delle informazioni più importanti su VIAGRA 50 mg compresse film-rivestite.
- Siete pregati di leggere attentamente questo foglio illustrativo prima di iniziare ad assumere il medicinale.
- Conservate il foglio illustrativo. Potreste avere bisogno di consultarlo un'altra volta.
- Se alcune informazioni non sono chiare, oppure se avete altre domande, rivolgetevi al vostro medico o al farmacista.

Questo medicinale è stato prescritto appositamente per voi. Non deve essere dato ad altre persone, anche se presentano i vostri stessi sintomi.

Denominazione del medicinale

VIAGRA 50 mg compresse film-rivestite.

Che cosa contiene VIAGRA?

Il principio attivo di VIAGRA si chiama sildenafil. Ogni compressa contiene 50 mg di sildenafil (sotto forma di citrato).

VIAGRA contiene anche i seguenti eccipienti:

Parte interna: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (anidro), sodio croscaramelloso, magnesio stearato.
Ricopertura: ipromellosa, titanio biossido (E171), lattosio, triacetina, lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132).

Le compresse di VIAGRA sono blu, film-rivestite ed hanno la forma di un diamante arrotondato. Sono marcate "PFIZER" da un lato e "VGR 50" dall'altro. Le compresse sono disponibili in blister in confezione da 1, 4, 8 o 12 compresse.

Che cos'è VIAGRA?

VIAGRA appartiene alla classe dei medicinali denominati inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5. Aiuta a rilassare i vasi sanguigni nel pene, consentendo l'afflusso di sangue al pene quando siete sessualmente stimolati. VIAGRA vi aiuterà ad avere un'erezione solo se siete sessualmente stimolati. Non dovete utilizzare VIAGRA se non avete la disfunzione erettile. Non dovete assumere il VIAGRA se siete donne.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e Titolare dell'Autorizzazione alla Produzione

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Regno Unito.

VIAGRA viene prodotto da Pfizer S.A., Zone Industrielle de Pocé-sur-Cisse, 37401 Amboise Cedex, Francia.

Perché utilizzare o assumere VIAGRA?

VIAGRA è un trattamento per gli uomini che presentano la disfunzione erettile, talvolta chiamata impotenza. Questa condizione si verifica quando un uomo non riesce a raggiungere o a mantenere un'erezione idonea per un rapporto sessuale.

Quando NON dovete utilizzare VIAGRA?

NON dovete utilizzare VIAGRA se:

- assumete medicinali che contengono nitrati oppure se assumete i donatori di ossido di azoto, come il nitrito di amile ("poppers"). Questi medicinali vengono spesso utilizzati per risolvere gli attacchi di angina pectoris (o "dolore al torace"). VIAGRA può causare un considerevole incremento degli effetti di questi medicinali. Informate il vostro medico se state assumendo uno di questi farmaci. Se avete dei dubbi in merito, consultate il vostro medico o il farmacista.

- in passato avete avuto una reazione allergica al VIAGRA o a qualcuno degli eccipienti elencati nella sezione "Che cosa contiene VIAGRA?". Una reazione allergica può essere rappresentata da un'eruzione cutanea, prurito, gonfiore al viso e alle labbra o da respiro corto. Se avete già avuto una di queste condizioni, informate il vostro medico.

- avete un problema grave al cuore o al fegato.

- avete avuto recentemente un ictus o un attacco di cuore, oppure avete la pressione bassa.

- avete una rara malattia ereditaria degli occhi (come la retinite pigmentosa).

Quando è necessario prestare attenzione nell'utilizzare VIAGRA?

Dovete informare il vostro medico nei seguenti casi:

- se avete l'anemia falciforme (un'anomalia dei globuli rossi), la leucemia (tumore delle cellule del sangue), il mieloma multiplo (tumore del midollo osseo) o qualsiasi malattia o deformità del pene. Queste condizioni possono richiedere una particolare attenzione quando si assumono i farmaci per la disfunzione erettile.

- se attualmente avete un'ulcera allo stomaco, oppure un disturbo della coagulazione (come l'emofilia).

Non dovete assumere VIAGRA insieme ad altri trattamenti per la disfunzione erettile.

Sono necessarie particolari precauzioni per i bambini?

VIAGRA non deve essere somministrato ai soggetti al di sotto dei 18 anni.

Sono necessarie particolari precauzioni per i pazienti anziani al di sopra di 65 anni?

Se siete anziano, la prima dose di VIAGRA che assumete deve essere aggiustata.

Sono necessarie particolari precauzioni per i pazienti con problemi renali o epatici?

Se avete problemi ai reni o al fegato, dovete informare il vostro medico. Il medico potrebbe decidere che per voi è più adatta una dose diversa.

Si può guidare dopo avere assunto VIAGRA?

VIAGRA può causare capogiro e disturbi alla vista. Prima di guidare e di usare macchinari dovete essere consapevoli di come reagite al VIAGRA.

Si può assumere VIAGRA insieme ad altri medicinali?

Dovete informare il medico in merito a tutti gli altri medicinali di cui fate uso. Le compresse di VIAGRA possono interferire con alcuni medicinali, in particolare quelli utilizzati per il trattamento

del dolore al torace. Se si dovesse verificare un'emergenza medica, dovete far presente che avete assunto VIAGRA. Non assumete VIAGRA insieme ad altri farmaci, a meno che non vi abbia autorizzato il vostro medico.

VIAGRA può causare un aumento considerevole degli effetti dei medicinali denominati nitrati e donatori di ossido di azoto, come il nitrito di amile ("poppers"). Questi farmaci vengono spesso utilizzati per risolvere gli attacchi di angina pectoris (o "dolore al torace"). NON dovete assumere VIAGRA se siete in trattamento con questi medicinali.

Come si assumono le compresse di VIAGRA?

Il medico stabilirà il dosaggio di VIAGRA più adatto per voi. Non dovete assumere un numero di compresse superiore a quello che vi è stato prescritto.

Dovete assumere VIAGRA circa un'ora prima dell'attività sessuale. Deglutite la compressa intera con un po' di acqua.

VIAGRA vi aiuterà ad avere un'erezione solo se siete sessualmente stimolati. Non vi consentirà di avere un'erezione se non siete sessualmente stimolati. Il tempo necessario affinché VIAGRA possa avere il suo effetto varia da persona a persona, ma generalmente oscilla da mezz'ora a un'ora. L'effetto di VIAGRA potrebbe essere ottenuto dopo un intervallo di tempo maggiore se avete appena consumato un pasto sostanzioso.

Il consumo di bevande alcoliche può compromettere temporaneamente la capacità di avere un'erezione. Per ottenere il massimo beneficio da questo medicinale, è consigliabile evitare il consumo di grosse quantità di alcool prima dell'uso di VIAGRA.

Se VIAGRA non vi aiuta ad avere un'erezione, oppure se l'erezione non perdura per un tempo sufficiente a completare il rapporto sessuale, informate il vostro medico.

Non dovete assumere VIAGRA più di una volta al giorno.

Che cosa succede se si prendono troppe compresse?

L'assunzione di una dose maggiore di 100 mg non aumenta l'efficacia. Tuttavia, ciò comporterà un aumento degli effetti indesiderati ed una maggiore gravità degli stessi.

Non dovete assumere un numero di compresse superiore a quelle che vi sono state prescritte dal vostro medico.

Se assumete un numero di compresse superiore a quelle prescritte contattate il vostro medico.

VIAGRA può causare effetti indesiderati?

VIAGRA può causare alcuni effetti indesiderati. Questi effetti sono generalmente di entità lieve-moderata.

Gli effetti indesiderati più comuni sono mal di testa e rossore al viso. Gli effetti indesiderati riportati con minore frequenza sono indigestione, capogiro, naso chiuso ed effetti sulla vista (inclusa una maggiore intensità dei colori alla vista, una maggiore brillantezza della luce o un offuscamento della vista).

Se VIAGRA viene assunto più di una volta al giorno possono verificarsi dolori muscolari.

Raramente, dopo l'assunzione di VIAGRA sono state segnalate erezioni prolungate e talvolta dolorose. Se questo tipo di erezione permane ininterrottamente per oltre 4 ore, contattate immediatamente il medico.

Se dovessero verificarsi alcuni di questi effetti indesiderati *e dovessero essere fastidiosi e gravi o non dovessero scomparire con il proseguimento della terapia*, rivolgetevi al vostro medico.

Qualora VIAGRA dovesse causare altri effetti indesiderati che non sono menzionati in questo foglio illustrativo, rivolgetevi al vostro medico o al farmacista.

Come si conservano le compresse di VIAGRA?

NON utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Non conservare ad una temperatura superiore a 30°C. Conservare le compresse nella confezione originale, protette dall'umidità.

Tenere VIAGRA fuori dalla portata dei bambini.

Data dell'ultima revisione del foglio illustrativo

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Leggere attentamente questo foglio illustrativo

- Questo foglio illustrativo contiene una sintesi delle informazioni più importanti su VIAGRA 100 mg compresse film-rivestite.
- Siete pregati di leggere attentamente questo foglio illustrativo prima di iniziare ad assumere il medicinale.
- Conservate il foglio illustrativo. Potreste avere bisogno di consultarlo un'altra volta.
- Se alcune informazioni non sono chiare, oppure se avete altre domande, rivolgetevi al vostro medico o al farmacista.

Questo medicinale è stato prescritto appositamente per voi. Non deve essere dato ad altre persone, anche se presentano i vostri stessi sintomi.

Denominazione del medicinale

VIAGRA 100 mg compresse film-rivestite.

Che cosa contiene VIAGRA?

Il principio attivo di VIAGRA si chiama sildenafil. Ogni compressa contiene 100 mg di sildenafil (sotto forma di citrato).

VIAGRA contiene anche i seguenti eccipienti:

Parte interna: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (anidro), sodio croscaramelloso, magnesio stearato.
Ricopertura: ipromellosa, titanio biossido (E171), lattosio, triacetina, lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132).

Le compresse di VIAGRA sono blu, film-rivestite ed hanno la forma di un diamante arrotondato. Sono marcate "PFIZER" da un lato e "VGR 100" dall'altro. Le compresse sono disponibili in blister in confezione da 1, 4, 8 o 12 compresse.

Che cos'è VIAGRA?

VIAGRA appartiene alla classe dei medicinali denominati inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5. Aiuta a rilassare i vasi sanguigni nel pene, consentendo l'afflusso di sangue al pene quando siete sessualmente stimolati. VIAGRA vi aiuterà ad avere un'erezione solo se siete sessualmente stimolati. Non dovete utilizzare VIAGRA se non avete la disfunzione erettile. Non dovete assumere il VIAGRA se siete donne.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e Titolare dell'Autorizzazione alla Produzione

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Regno Unito.

VIAGRA viene prodotto da Pfizer S.A., Zone Industrielle de Pocé-sur-Cisse, 37401 Amboise Cedex, Francia.

Perché utilizzare o assumere VIAGRA?

VIAGRA è un trattamento per gli uomini che presentano la disfunzione erettile, talvolta chiamata impotenza. Questa condizione si verifica quando un uomo non riesce a raggiungere o a mantenere un'erezione idonea per un rapporto sessuale.

Quando NON dovete utilizzare VIAGRA?

NON dovete utilizzare VIAGRA se:

- assumete medicinali che contengono nitrati oppure se assumete i donatori di ossido di azoto, come il nitrito di amile ("poppers"). Questi medicinali vengono spesso utilizzati per risolvere gli attacchi di angina pectoris (o "dolore al torace"). VIAGRA può causare un considerevole incremento degli effetti di questi medicinali. Informate il vostro medico se state assumendo uno di questi farmaci. Se avete dei dubbi in merito, consultate il vostro medico o il farmacista.
- in passato avete avuto una reazione allergica al VIAGRA o a qualcuno degli eccipienti elencati nella sezione "Che cosa contiene VIAGRA?". Una reazione allergica può essere rappresentata da un'eruzione cutanea, prurito, gonfiore al viso e alle labbra o da respiro corto. Se avete già avuto una di queste condizioni, informate il vostro medico.
- avete un problema grave al cuore o al fegato.
- avete avuto recentemente un ictus o un attacco di cuore, oppure avete la pressione bassa.
- avete una rara malattia ereditaria degli occhi (come la retinite pigmentosa).

Quando è necessario prestare attenzione nell'utilizzare VIAGRA?

Dovete informare il vostro medico nei seguenti casi:

- se avete l'anemia falciforme (un'anomalia dei globuli rossi), la leucemia (tumore delle cellule del sangue), il mieloma multiplo (tumore del midollo osseo) o qualsiasi malattia o deformità del pene. Queste condizioni possono richiedere una particolare attenzione quando si assumono i farmaci per la disfunzione erettile.
- se attualmente avete un'ulcera allo stomaco, oppure un disturbo della coagulazione (come l'emofilia).

Non dovete assumere VIAGRA insieme ad altri trattamenti per la disfunzione erettile.

Sono necessarie particolari precauzioni per i bambini?

VIAGRA non deve essere somministrato ai soggetti al di sotto dei 18 anni.

Sono necessarie particolari precauzioni per i pazienti anziani al di sopra di 65 anni?

Se siete anziano, la prima dose di VIAGRA che assumete deve essere aggiustata.

Sono necessarie particolari precauzioni per i pazienti con problemi renali o epatici?

Se avete problemi ai reni o al fegato, dovete informare il vostro medico. Il medico potrebbe decidere che per voi è più adatta una dose diversa.

Si può guidare dopo avere assunto VIAGRA?

VIAGRA può causare capogiro e disturbi alla vista. Prima di guidare e di usare macchinari dovete essere consapevoli di come reagite al VIAGRA.

Si può assumere VIAGRA insieme ad altri medicinali?

Dovete informare il medico in merito a tutti gli altri medicinali di cui fate uso. Le compresse di VIAGRA possono interferire con alcuni medicinali, in particolare quelli utilizzati per il trattamento

del dolore al torace. Se si dovesse verificare un'emergenza medica, dovete far presente che avete assunto VIAGRA. Non assumete VIAGRA insieme ad altri farmaci, a meno che non vi abbia autorizzato il vostro medico.

VIAGRA può causare un aumento considerevole degli effetti dei medicinali denominati nitrati e donatori di ossido di azoto, come il nitrito di amile ("poppers"). Questi farmaci vengono spesso utilizzati per risolvere gli attacchi di angina pectoris (o "dolore al torace"). NON dovete assumere VIAGRA se siete in trattamento con questi medicinali.

Come si assumono le compresse di VIAGRA?

Il medico stabilirà il dosaggio di VIAGRA più adatto per voi. Non dovete assumere un numero di compresse superiore a quello che vi è stato prescritto.

Dovete assumere VIAGRA circa un'ora prima dell'attività sessuale. Deglutite la compressa intera con un po' di acqua.

VIAGRA vi aiuterà ad avere un'erezione solo se siete sessualmente stimolati. Non vi consentirà di avere un'erezione se non siete sessualmente stimolati. Il tempo necessario affinché VIAGRA possa avere il suo effetto varia da persona a persona, ma generalmente oscilla da mezz'ora a un'ora. L'effetto di VIAGRA potrebbe essere ottenuto dopo un intervallo di tempo maggiore se avete appena consumato un pasto sostanzioso.

Il consumo di bevande alcoliche può compromettere temporaneamente la capacità di avere un'erezione. Per ottenere il massimo beneficio da questo medicinale, è consigliabile evitare il consumo di grosse quantità di alcool prima dell'uso di VIAGRA.

Se VIAGRA non vi aiuta ad avere un'erezione, oppure se l'erezione non perdura per un tempo sufficiente a completare il rapporto sessuale, informate il vostro medico.

Non dovete assumere VIAGRA più di una volta al giorno.

Che cosa succede se si prendono troppe compresse?

L'assunzione di una dose maggiore di 100 mg non aumenta l'efficacia. Tuttavia, ciò comporterà un aumento degli effetti indesiderati ed una maggiore gravità degli stessi.

Non dovete assumere un numero di compresse superiore a quelle che vi sono state prescritte dal vostro medico.

Se assumete un numero di compresse superiore a quelle prescritte contattate il vostro medico.

VIAGRA può causare effetti indesiderati?

VIAGRA può causare alcuni effetti indesiderati. Questi effetti sono generalmente di entità lieve-moderata.

Gli effetti indesiderati più comuni sono mal di testa e rossore al viso. Gli effetti indesiderati riportati con minore frequenza sono indigestione, capogiro, naso chiuso ed effetti sulla vista (inclusa una maggiore intensità dei colori alla vista, una maggiore brillantezza della luce o un offuscamento della vista).

Se VIAGRA viene assunto più di una volta al giorno possono verificarsi dolori muscolari.

Raramente, dopo l'assunzione di VIAGRA sono state segnalate erezioni prolungate e talvolta dolorose. Se questo tipo di erezione permane ininterrottamente per oltre 4 ore, contattate immediatamente il medico.

Se dovessero verificarsi alcuni di questi effetti indesiderati *e dovessero essere fastidiosi e gravi o non dovessero scomparire con il proseguimento della terapia*, rivolgetevi al vostro medico.

Qualora VIAGRA dovesse causare altri effetti indesiderati che non sono menzionati in questo foglio illustrativo, rivolgetevi al vostro medico o al farmacista.

Come si conservano le compresse di VIAGRA?

NON utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Non conservare ad una temperatura superiore a 30°C. Conservare le compresse nella confezione originale, protette dall'umidità.

Tenere VIAGRA fuori dalla portata dei bambini.

Data dell'ultima revisione del foglio illustrativo

ALTRE INFORMAZIONI

Se avete altre domande, consultate il vostro medico o il farmacista.

Per ulteriori informazioni su VIAGRA, rivolgersi al rappresentate locale del Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.

Belgique/België/Belgien
Pfizer S.A.
Rue Léon Théodor 102
B-1090 Bruxelles/Brussel
☎ +32 (0)2 421 15 11

Danmark
Pfizer A/S
Vestre Gade 18
DK-2650 Hvidovre
☎ +45 36 38 05 05

Deutschland
Pfizer GmbH
Pfizerstraße 1
D-76139 Karlsruhe
☎ +49 (0)721 61 01 01

España
Pfizer S.A.
Príncipe de Vergara, 109
E-28002 Madrid
☎ +34 (91) 566 98 68

France
Pfizer S.A.
86, rue de Paris
F-91407 Orsay Cedex
☎ +33 (0)1 69 18 66 66

Ελλάδα
Pfizer Hellas A.E.
Οδός Αλκέτου 5
GR-116 33 Αθήνα
☎ +30 (0)1 7517981

Italia
Pfizer Italiana S.p.A.
Via Valbondione, 113
I-00188 Roma

☎ +39 06 33 18 21

Republic of Ireland
Pfizer (Ireland) Limited
Pharmapark
Chapelizod
IRL-Dublin 20
☎ +353 1800 633 363

Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A.
Rue Léon Théodor 102
B-1090 Bruxelles/Brussel
Belgique
☎ +32 (0)2 421 15 11

Nederland
Pfizer BV
Postbus 37
NL-2900 AA Capelle aan den IJssel
☎ +31 (0)10 406 42 00

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Mondscheingasse 16
A-1071 Wien
☎ +43 (0)1 521 15 0

Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Apartado 30
P-2830 Coina

☎ +351 (0)1 227 8200

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Tapiontori, Tapiola
FIN-02101 Espoo/Esbo

☎ +358 (0)9 43 00 40

Sverige
Pfizer AB
Box 501
S-183 25 Täby

☎ +46 (0)8 519 062 00

United Kingdom
Pfizer Limited
Ramsgate Rd
Sandwich, Kent
CT13 9NJ-UK
☎ +44 (0)1304 61 61 61

98A8825

DECRETO 8 ottobre 1998.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «PATREX sildenafil». (Decreto UAC/C n. 36).

Specialità medicinale autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/078/001
PATREX sildenafil 25 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 1 compressa - uso orale;
EU/1/98/078/002
PATREX sildenafil 25 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 4 compresse - uso orale;
EU/1/98/078/003
PATREX sildenafil 25 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 8 compresse - uso orale;
EU/1/98/078/004
PATREX sildenafil 25 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 12 compresse - uso orale;
EU/1/98/078/005
PATREX sildenafil 50 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 1 compressa - uso orale;
EU/1/98/078/006
PATREX sildenafil 50 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 4 compresse - uso orale;
EU/1/98/078/007
PATREX sildenafil 50 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 8 compresse - uso orale;
EU/1/98/078/008
PATREX sildenafil 50 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 12 compresse - uso orale;
EU/1/98/078/009
PATREX sildenafil 100 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 1 compressa - uso orale;
EU/1/98/078/010
PATREX sildenafil 100 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 4 compresse - uso orale;
EU/1/98/078/011
PATREX sildenafil 100 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 8 compresse - uso orale;
EU/1/98/078/012
PATREX sildenafil 100 mg compresse film rivestite blister in aclar/alluminio in confezioni da 12 compresse - uso orale;

Titolare A.I.C.:
Roerig Farmaceutici S.p.a.
Strada statale 156 km 50
04010 Borgo S. Michele (Latina)

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 settembre 1998, n. C(1998) 2643 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «PATREX» pervenuta a questa Amministrazione il 24 settembre 1998 e il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 297 del 25 settembre 1998;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE» che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Vista la domanda del 27 agosto 1998 con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe C;

Visto il parere espresso in data 22-23 settembre 1998 con il quale la Commissione unica del farmaco classifica il medicinale in classe «C» alle condizioni specificate nella parte dispositiva;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «PATREX sildenafil» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale PATREX sildenafil, nelle confezioni indicate, viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

PATREX 1 cpr film rivestita 25 mg in blister:
n. 034077014/E (in base 10) 10HYBQ (in base 32).

PATREX 4 cpr film rivestite 25 mg in blister:
n. 034077026/E (in base 10) 10HYC2 (in base 32).

PATREX 8 cpr film rivestite 25 mg in blister:
n. 034077038/E (in base 10) 10HYCG (in base 32).

PATREX 12 cpr film rivestite 25 mg in blister:
n. 034077040/E (in base 10) 10HYCJ (in base 32).

PATREX 1 cpr film rivestita 50 mg in blister:
n. 034077053/E (in base 10) 10HYCX (in base 32).

PATREX 4 cpr film rivestite 50 mg in blister:
n. 034077065/E (in base 10) 10HYD9 (in base 32).

PATREX 8 cpr film rivestite 50 mg in blister:
n. 034077077/E (in base 10) 10HYDP (in base 32).

PATREX 12 cpr film rivestite 50 mg in blister:
n. 034077089/E (in base 10) 10HYF1 (in base 32).

PATREX 1 cpr film rivestita 100 mg in blister:
n. 034077091/E (in base 10) 10HYF3 (in base 32).

PATREX 4 cpr film rivestite 100 mg in blister:
n. 034077103/E (in base 10) 10HYFH (in base 32).

PATREX 8 cpr film rivestite 100 mg in blister:
n. 034077115/E (in base 10) 10HYFV (in base 32).

PATREX 12 cpr film rivestite 100 mg in blister:
n. 034077127/E (in base 10) 10HYG7 (in base 32).

Titolare A.I.C.:
Roerig Farmaceutici S.p.a.
Strada statale 156 km 50
04010 Borgo S. Michele (Latina)

Art. 2.

Il medicinale «PATREX sildenafil» è classificato in classe «C».

Art. 3.

Il regime di fornitura della specialità viene fissato come segue:
«Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta».

Art. 4.

La prescrizione medica non deve contenere più di due confezioni per volta e comunque non superare complessivamente 16 unità posologiche.

Art. 5.

È fatto obbligo all'azienda interessata di fornire mensilmente i dati con una dichiarazione responsabile relativa alle confezioni vendute in Italia e negli altri Paesi europei.

Art. 6.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta Pfizer Ltd. Sandwich Kent CT 13 9NJ UK titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 ottobre 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

ETICHETTA ESTERNA DEL CONFEZIONAMENTO IN BLISTER

PATREX 25mg compresse film-rivestite
Sildenafil (come citrato)
4 compresse film-rivestite

Medicinale soggetto a prescrizione medica
Uso orale. Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Non conservare al di sopra di 30°C. Conservare le compresse nella confezione originale, protette dall'umidità.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:
ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.p.A.
Strada Statale 156 Km 50
04010 Borgo San Michele (Latina)
Italia
EU/1../../...

Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA DEL BLISTER

Pfizer Roerig
PATREX 25mg compresse
Sildenafil (come citrato)
Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA ESTERNA DEL CONFEZIONAMENTO IN BLISTER

PATREX 25mg compresse film-rivestite
Sildenafil (come citrato)
8 compresse film-rivestite

Medicinale soggetto a prescrizione medica
Uso orale. Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Non conservare al di sopra di 30°C. Conservare le compresse nella confezione originale, protette dall'umidità.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:
ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.p.A.
Strada Statale 156 Km 50
04010 Borgo San Michele (Latina)
Italia
EU/1../../...

Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA DEL BLISTER

Pfizer Roerig
PATREX 25mg compresse
Sildenafil (come citrato)
Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA ESTERNA DEL CONFEZIONAMENTO IN BLISTER

PATREX 50mg compresse film-rivestite
Sildenafil (come citrato)
4 compresse film-rivestite

Medicinale soggetto a prescrizione medica
Uso orale. Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Non conservare al di sopra di 30°C. Conservare le compresse nella confezione originale, protette dall'umidità.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:
ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.p.A.
Strada Statale 156 Km 50
04010 Borgo San Michele (Latina)
Italia
EU/1../../...

Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA DEL BLISTER

Pfizer Roerig
PATREX 50mg compresse
Sildenafil (come citrato)
Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA ESTERNA DEL CONFEZIONAMENTO IN BLISTER

PATREX 50mg compresse film-rivestite
Sildenafil (come citrato)
8 compresse film-rivestite

Medicinale soggetto a prescrizione medica
Uso orale. Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Non conservare al di sopra di 30°C. Conservare le compresse nella confezione originale, protette dall'umidità.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:
ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.p.A.
Strada Statale 156 Km 50
04010 Borgo San Michele (Latina)
Italia
EU/1../../...

Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA DEL BLISTER

Pfizer Roerig
PATREX 50mg compresse
Sildenafil (come citrato)
Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA ESTERNA DEL CONFEZIONAMENTO IN BLISTER

PATREX 100mg compresse film-rivestite
Sildenafil (come citrato)
4 compresse film-rivestite

Medicinale soggetto a prescrizione medica
Uso orale. Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Non conservare al di sopra di 30°C. Conservare le compresse nella confezione originale, protette dall'umidità.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:
ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.p.A.
Strada Statale 156 Km 50
04010 Borgo San Michele (Latina)
Italia
EU/1./../...

Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA DEL BLISTER

Pfizer Roerig
PATREX 100mg compresse
Sildenafil (come citrato)
Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA ESTERNA DEL CONFEZIONAMENTO IN BLISTER

PATREX 100mg compresse film-rivestite
Sildenafil (come citrato)
8 compresse film-rivestite

Medicinale soggetto a prescrizione medica
Uso orale. Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Non conservare al di sopra di 30°C. Conservare le compresse nella confezione originale, protette dall'umidità.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:
ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.p.A.
Strada Statale 156 Km 50
04010 Borgo San Michele (Latina)
Italia
EU/1./../...
D.
Scadenza:
Lotto:

ETICHETTA DEL BLISTER

Pfizer Roerig
PATREX 100mg compresse
Sildenafil (come citrato)
Scadenza:
Lotto:

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Leggere attentamente questo foglio illustrativo

- Questo foglio illustrativo contiene una sintesi delle informazioni più importanti su PATREX 25 mg compresse film-rivestite.
- Siete pregati di leggere attentamente questo foglio illustrativo prima di iniziare ad assumere il medicinale.
- Conservate il foglio illustrativo. Potreste avere bisogno di consultarlo un'altra volta.
- Se alcune informazioni non sono chiare, oppure se avete altre domande, rivolgetevi al vostro medico o al farmacista.

Questo medicinale è stato prescritto appositamente per voi. Non deve essere dato ad altre persone, anche se presentano i vostri stessi sintomi.

Denominazione del medicinale

PATREX 25 mg compresse film-rivestite.

Che cosa contiene PATREX?

Il principio attivo di PATREX si chiama sildenafil. Ogni compressa contiene 25 mg di sildenafil (sotto forma di citrato).

PATREX contiene anche i seguenti eccipienti:

Parte interna: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (anidro), sodio croscaramelloso, magnesio stearato.
Ricopertura: ipromellosa, titanio biossido (E171), lattosio, triacetina, lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132).

Le compresse di PATREX sono blu, film-rivestite ed hanno la forma di un diamante arrotondato. Sono marcate "PTR 25". Le compresse sono disponibili in blister in confezione da 1, 4, 8 o 12 compresse.

Che cos'è PATREX?

PATREX appartiene alla classe dei medicinali denominati inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5. Aiuta a rilassare i vasi sanguigni nel pene, consentendo l'afflusso di sangue al pene quando siete sessualmente stimolati. PATREX vi aiuterà ad avere un'erezione solo se siete sessualmente stimolati. Non dovete utilizzare PATREX se non avete la disfunzione erettile. Non dovete assumere PATREX se siete donne.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e Titolare dell'Autorizzazione alla Produzione

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Roerig Farmaceutici Italiana S.p.A., Strada Statale 156 Km 50, 04010 Borgo San Michele (Latina), Italia.

PATREX viene prodotto da Pfizer S.A., Zone Industrielle de Pocé-sur-Cisse, 37401 Amboise Cedex, Francia.

Perché utilizzare o assumere PATREX?

PATREX è un trattamento per gli uomini che presentano la disfunzione erettile, talvolta chiamata impotenza. Questa condizione si verifica quando un uomo non riesce a raggiungere o a mantenere un'erezione idonea per un rapporto sessuale.

Quando NON dovete utilizzare PATREX?

NON dovete utilizzare PATREX se:

- assumete medicinali che contengono nitrati oppure se assumete i donatori di ossido di azoto, come il nitrito di amile ("poppers"). Questi medicinali vengono spesso utilizzati per risolvere gli attacchi di angina pectoris (o "dolore al torace"). PATREX può causare un considerevole incremento degli effetti di questi medicinali. Informate il vostro medico se state assumendo uno di questi farmaci. Se avete dei dubbi in merito, consultate il vostro medico o il farmacista.

- in passato avete avuto una reazione allergica al PATREX o a qualcuno degli eccipienti elencati nella sezione **"Che cosa contiene PATREX?"**. Una reazione allergica può essere rappresentata da un'eruzione cutanea, prurito, gonfiore al viso e alle labbra o da respiro corto. Se avete già avuto una di queste condizioni, informate il vostro medico.

- avete un problema grave al cuore o al fegato.

- avete avuto recentemente un ictus o un attacco di cuore, oppure avete la pressione bassa.

- avete una rara malattia ereditaria degli occhi (come la retinite pigmentosa).

Quando è necessario prestare attenzione nell'utilizzare PATREX?

Dovete informare il vostro medico nei seguenti casi:

- se avete l'anemia falciforme (un'anomalia dei globuli rossi), la leucemia (tumore delle cellule del sangue), il mieloma multiplo (tumore del midollo osseo) o qualsiasi malattia o deformità del pene. Queste condizioni possono richiedere una particolare attenzione quando si assumono i farmaci per la disfunzione erettile.

- se attualmente avete un'ulcera allo stomaco, oppure un disturbo della coagulazione (come l'emofilia).

Non dovete assumere PATREX insieme ad altri trattamenti per la disfunzione erettile.

Sono necessarie particolari precauzioni per i bambini?

PATREX non deve essere somministrato ai soggetti al di sotto dei 18 anni.

Sono necessarie particolari precauzioni per i pazienti anziani al di sopra di 65 anni?

Se siete anziano, la prima dose di PATREX che assumete deve essere aggiustata.

Sono necessarie particolari precauzioni per i pazienti con problemi renali o epatici?

Se avete problemi ai reni o al fegato, dovete informare il vostro medico. Il medico potrebbe decidere che per voi è più adatta una dose diversa.

Si può guidare dopo avere assunto PATREX?

PATREX può causare capogiro e disturbi alla vista. Prima di guidare e di usare macchinari dovete essere consapevoli di come reagite al PATREX.

Si può assumere PATREX insieme ad altri medicinali?

Dovete informare il medico in merito a tutti gli altri medicinali di cui fate uso. Le compresse di PATREX possono interferire con alcuni medicinali, in particolare quelli utilizzati per il trattamento

del dolore al torace. Se si dovesse verificare un'emergenza medica, dovete far presente che avete assunto PATREX. Non assumete PATREX insieme ad altri farmaci, a meno che non vi abbia autorizzato il vostro medico.

PATREX può causare un aumento considerevole degli effetti dei medicinali denominati nitrati e donatori di ossido di azoto, come il nitrito di amile ("poppers"). Questi farmaci vengono spesso utilizzati per risolvere gli attacchi di angina pectoris (o "dolore al torace"). NON dovete assumere PATREX se siete in trattamento con questi medicinali.

Come si assumono le compresse di PATREX?

Il medico stabilirà il dosaggio di PATREX più adatto per voi. Non dovete assumere un numero di compresse superiore a quello che vi è stato prescritto.

Dovete assumere PATREX circa un'ora prima dell'attività sessuale. Deglutite la compressa intera con un po' di acqua.

PATREX vi aiuterà ad avere un'erezione solo se siete sessualmente stimolati. Non vi consentirà di avere un'erezione se non siete sessualmente stimolati. Il tempo necessario affinché PATREX possa avere il suo effetto varia da persona a persona, ma generalmente oscilla da mezz'ora a un'ora. L'effetto di PATREX potrebbe essere ottenuto dopo un intervallo di tempo maggiore se avete appena consumato un pasto sostanzioso.

Il consumo di bevande alcoliche può compromettere temporaneamente la capacità di avere un'erezione. Per ottenere il massimo beneficio da questo medicinale, è consigliabile evitare il consumo di grosse quantità di alcool prima dell'uso di PATREX.

Se PATREX non vi aiuta ad avere un'erezione, oppure se l'erezione non perdura per un tempo sufficiente a completare il rapporto sessuale, informate il vostro medico.

Non dovete assumere PATREX più di una volta al giorno.

Che cosa succede se si prendono troppe compresse?

L'assunzione di una dose maggiore di 100 mg non aumenta l'efficacia. Tuttavia, ciò comporterà un aumento degli effetti indesiderati ed una maggiore gravità degli stessi.

Non dovete assumere un numero di compresse superiore a quelle che vi sono state prescritte dal vostro medico.

Se assumete un numero di compresse superiore a quelle prescritte contattate il vostro medico.

PATREX può causare effetti indesiderati?

PATREX può causare alcuni effetti indesiderati. Questi effetti sono generalmente di entità lieve-moderata.

Gli effetti indesiderati più comuni sono mal di testa e rossore al viso. Gli effetti indesiderati riportati con minore frequenza sono indigestione, capogiro, naso chiuso ed effetti sulla vista (inclusa una maggiore intensità dei colori alla vista, una maggiore brillantezza della luce o un offuscamento della vista).

Se PATREX viene assunto più di una volta al giorno possono verificarsi dolori muscolari.

Raramente, dopo l'assunzione di PATREX sono state segnalate erezioni prolungate e talvolt dolorose. Se questo tipo di erezione permane ininterrottamente per oltre 4 ore, contattate immediatamente il medico.

Se dovessero verificarsi alcuni di questi effetti indesiderati *e dovessero essere fastidiosi e gravi o non dovessero scomparire con il proseguimento della terapia*, rivolgetevi al vostro medico.

Qualora PATREX dovesse causare altri effetti indesiderati che non sono menzionati in questo foglio illustrativo, rivolgetevi al vostro medico o al farmacista.

Come si conservano le compresse di PATREX?

NON utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Non conservare ad una temperatura superiore a 30°C. Conservare le compresse nella confezione originale, protette dall'umidità.

Tenere PATREX fuori dalla portata dei bambini.

Data dell'ultima revisione del foglio illustrativo

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Leggere attentamente questo foglio illustrativo

- Questo foglio illustrativo contiene una sintesi delle informazioni più importanti su PATREX 50 mg compresse film-rivestite.
- Siete pregati di leggere attentamente questo foglio illustrativo prima di iniziare ad assumere il medicinale.
- Conservate il foglio illustrativo. Potreste avere bisogno di consultarlo un'altra volta.
- Se alcune informazioni non sono chiare, oppure se avete altre domande, rivolgetevi al vostro medico o al farmacista.

Questo medicinale è stato prescritto appositamente per voi. Non deve essere dato ad altre persone, anche se presentano i vostri stessi sintomi.

Denominazione del medicinale

PATREX 50 mg compresse film-rivestite.

Che cosa contiene PATREX?

Il principio attivo di PATREX si chiama sildenafil. Ogni compressa contiene 50 mg di sildenafil (sotto forma di citrato).

PATREX contiene anche i seguenti eccipienti:

Parte interna: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (anidro), sodio croscaramelloso, magnesio stearato.
Ricopertura: ipromellosa, titanio biossido (E171), lattosio, triacetina, lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132).

Le compresse di PATREX sono blu, film-rivestite ed hanno la forma di un diamante arrotondato. Sono marcate "PTR 50". Le compresse sono disponibili in blister in confezione da 1, 4, 8 o 12 compresse.

Che cos'è PATREX?

PATREX appartiene alla classe dei medicinali denominati inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5. Aiuta a rilassare i vasi sanguigni nel pene, consentendo l'afflusso di sangue al pene quando siete sessualmente stimolati. PATREX vi aiuterà ad avere un'erezione solo se siete sessualmente stimolati. Non dovete utilizzare PATREX se non avete la disfunzione erettile. Non dovete assumere PATREX se siete donne.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e Titolare dell'Autorizzazione alla Produzione

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Roerig Farmaceutici Italiana S.p.A., Strada Statale 156 Km 50, 04010 Borgo San Michele (Latina), Italia.

PATREX viene prodotto da Pfizer S.A., Zone Industrielle de Pocé-sur-Cisse, 37401 Amboise Cedex, Francia.

Perché utilizzare o assumere PATREX?

PATREX è un trattamento per gli uomini che presentano la disfunzione erettile, talvolta chiamata impotenza. Questa condizione si verifica quando un uomo non riesce a raggiungere o a mantenere un'erezione idonea per un rapporto sessuale.

Quando NON dovete utilizzare PATREX?

NON dovete utilizzare PATREX se:

- assumete medicinali che contengono nitrati oppure se assumete i donatori di ossido di azoto, come il nitrito di amile ("poppers"). Questi medicinali vengono spesso utilizzati per risolvere gli attacchi di angina pectoris (o "dolore al torace"). PATREX può causare un considerevole incremento degli effetti di questi medicinali. Informate il vostro medico se state assumendo uno di questi farmaci. Se avete dei dubbi in merito, consultate il vostro medico o il farmacista.

- in passato avete avuto una reazione allergica al PATREX o a qualcuno degli eccipienti elencati nella sezione "Che cosa contiene PATREX?". Una reazione allergica può essere rappresentata da un'eruzione cutanea, prurito, gonfiore al viso e alle labbra o da respiro corto. Se avete già avuto una di queste condizioni, informate il vostro medico.

- avete un problema grave al cuore o al fegato.

- avete avuto recentemente un ictus o un attacco di cuore, oppure avete la pressione bassa.

- avete una rara malattia ereditaria degli occhi (come la retinite pigmentosa).

Quando è necessario prestare attenzione nell'utilizzare PATREX?

Dovete informare il vostro medico nei seguenti casi:

- se avete l'anemia falciforme (un'anomalia dei globuli rossi), la leucemia (tumore delle cellule del sangue), il mieloma multiplo (tumore del midollo osseo) o qualsiasi malattia o deformità del pene. Queste condizioni possono richiedere una particolare attenzione quando si assumono i farmaci per la disfunzione erettile.

- se attualmente avete un'ulcera allo stomaco, oppure un disturbo della coagulazione (come l'emofilia).

Non dovete assumere PATREX insieme ad altri trattamenti per la disfunzione erettile.

Sono necessarie particolari precauzioni per i bambini?

PATREX non deve essere somministrato ai soggetti ai di sotto dei 18 anni.

Sono necessarie particolari precauzioni per i pazienti anziani al di sopra di 65 anni?

Se siete anziano, la prima dose di PATREX che assumete deve essere aggiustata.

Sono necessarie particolari precauzioni per i pazienti con problemi renali o epatici?

Se avete problemi ai reni o al fegato, dovete informare il vostro medico. Il medico potrebbe decidere che per voi è più adatta una dose diversa.

Si può guidare dopo avere assunto PATREX?

PATREX può causare capogiro e disturbi alla vista. Prima di guidare e di usare macchinari dovete essere consapevoli di come reagite al PATREX.

Si può assumere PATREX insieme ad altri medicinali?

Dovete informare il medico in merito a tutti gli altri medicinali di cui fate uso. Le compresse di PATREX possono interferire con alcuni medicinali, in particolare quelli utilizzati per il trattamento

del dolore al torace. Se si dovesse verificare un'emergenza medica, dovete far presente che avete assunto PATREX. Non assumete PATREX insieme ad altri farmaci, a meno che non vi abbia autorizzato il vostro medico.

PATREX può causare un aumento considerevole degli effetti dei medicinali denominati nitrati e donatori di ossido di azoto, come il nitrito di amile ("poppers"). Questi farmaci vengono spesso utilizzati per risolvere gli attacchi di angina pectoris (o "dolore al torace"). NON dovete assumere PATREX se siete in trattamento con questi medicinali.

Come si assumono le compresse di PATREX?

Il medico stabilirà il dosaggio di PATREX più adatto per voi. Non dovete assumere un numero di compresse superiore a quello che vi è stato prescritto.

Dovete assumere PATREX circa un'ora prima dell'attività sessuale. Deglutite la compressa intera con un po' di acqua.

PATREX vi aiuterà ad avere un'erezione solo se siete sessualmente stimolati. Non vi consentirà di avere un'erezione se non siete sessualmente stimolati. Il tempo necessario affinché PATREX possa avere il suo effetto varia da persona a persona, ma generalmente oscilla da mezz'ora a un'ora. L'effetto di PATREX potrebbe essere ottenuto dopo un intervallo di tempo maggiore se avete appena consumato un pasto sostanzioso.

Il consumo di bevande alcoliche può compromettere temporaneamente la capacità di avere un'erezione. Per ottenere il massimo beneficio da questo medicinale, è consigliabile evitare il consumo di grosse quantità di alcool prima dell'uso di PATREX.

Se PATREX non vi aiuta ad avere un'erezione, oppure se l'erezione non perdura per un tempo sufficiente a completare il rapporto sessuale, informate il vostro medico.

Non dovete assumere PATREX più di una volta al giorno.

Che cosa succede se si prendono troppe compresse?

L'assunzione di una dose maggiore di 100 mg non aumenta l'efficacia. Tuttavia, ciò comporterà un aumento degli effetti indesiderati ed una maggiore gravità degli stessi.

Non dovete assumere un numero di compresse superiore a quelle che vi sono state prescritte dal vostro medico.

Se assumete un numero di compresse superiore a quelle prescritte contattate il vostro medico.

PATREX può causare effetti indesiderati?

PATREX può causare alcuni effetti indesiderati. Questi effetti sono generalmente di entità lieve-moderata.

Gli effetti indesiderati più comuni sono mal di testa e rossore al viso. Gli effetti indesiderati riportati con minore frequenza sono indigestione, capogiro, naso chiuso ed effetti sulla vista (inclusa una maggiore intensità dei colori alla vista, una maggiore brillantezza della luce o un offuscamento della vista).

Se PATREX viene assunto più di una volta al giorno possono verificarsi dolori muscolari.

Raramente, dopo l'assunzione di PATREX sono state segnalate erezioni prolungate e talvolta dolorose. Se questo tipo di erezione permane ininterrottamente per oltre 4 ore, contattate immediatamente il medico.

Se dovessero verificarsi alcuni di questi effetti indesiderati *e dovessero essere fastidiosi e gravi o non dovessero scomparire con il proseguimento della terapia*, rivolgetevi al vostro medico.

Qualora PATREX dovesse causare altri effetti indesiderati che non sono menzionati in questo foglio illustrativo, rivolgetevi al vostro medico o al farmacista.

Come si conservano le compresse di PATREX?

NON utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Non conservare ad una temperatura superiore a 30°C. Conservare le compresse nella confezione originale, protette dall'umidità.

Tenere PATREX fuori dalla portata dei bambini.

Data dell'ultima revisione del foglio illustrativo

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Leggere attentamente questo foglio illustrativo

- Questo foglio illustrativo contiene una sintesi delle informazioni più importanti su PATREX 100 mg compresse film-rivestite.
- Siete pregati di leggere attentamente questo foglio illustrativo prima di iniziare ad assumere il medicinale.
- Conservate il foglio illustrativo. Potreste avere bisogno di consultarlo un'altra volta.
- Se alcune informazioni non sono chiare, oppure se avete altre domande, rivolgetevi al vostro medico o al farmacista.

Questo medicinale è stato prescritto appositamente per voi. Non deve essere dato ad altre persone, anche se presentano i vostri stessi sintomi.

Denominazione del medicinale

PATREX 100 mg compresse film-rivestite.

Che cosa contiene PATREX?

Il principio attivo di PATREX si chiama sildenafil. Ogni compressa contiene 100 mg di sildenafil (sotto forma di citrato).

PATREX contiene anche i seguenti eccipienti:

Parte interna: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (anidro), sodio croscaramelloso, magnesio stearato.
Ricopertura: ipromellosa, titanio biossido (E171), lattosio, triacetina, lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132).

Le compresse di PATREX sono blu, film-rivestite ed hanno la forma di un diamante arrotondato. Sono marcate "PTR 100". Le compresse sono disponibili in blister in confezione da 1, 4, 8 o 12 compresse.

Che cos'è PATREX?

PATREX appartiene alla classe dei medicinali denominati inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5. Aiuta a rilassare i vasi sanguigni nel pene, consentendo l'afflusso di sangue al pene quando siete sessualmente stimolati. PATREX vi aiuterà ad avere un'erezione solo se siete sessualmente stimolati. Non dovete utilizzare PATREX se non avete la disfunzione erettile. Non dovete assumere PATREX se siete donne.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e Titolare dell'Autorizzazione alla Produzione

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Roerig Farmaceutici Italiana S.p.A., Strada Statale 156 Km 50, 04010 Borgo San Michele (Latina), Italia.

PATREX viene prodotto da Pfizer S.A., Zone Industrielle de Pocé-sur-Cisse, 37401 Amboise Cedex, Francia.

Perché utilizzare o assumere PATREX?

PATREX è un trattamento per gli uomini che presentano la disfunzione erettile, talvolta chiamata impotenza. Questa condizione si verifica quando un uomo non riesce a raggiungere o a mantenere un'erezione idonea per un rapporto sessuale.

<u>Quando NON dovete utilizzare PATREX?</u>

NON dovete utilizzare PATREX se:

- assumete medicinali che contengono nitrati oppure se assumete i donatori di ossido di azoto, come il nitrito di amile ("poppers"). Questi medicinali vengono spesso utilizzati per risolvere gli attacchi di angina pectoris (o "dolore al torace"). PATREX può causare un considerevole incremento degli effetti di questi medicinali. Informate il vostro medico se state assumendo uno di questi farmaci. Se avete dei dubbi in merito, consultate il vostro medico o il farmacista.

- in passato avete avuto una reazione allergica al PATREX o a qualcuno degli eccipienti elencati nella sezione "Che cosa contiene PATREX?". Una reazione allergica può essere rappresentata da un'eruzione cutanea, prurito, gonfiore al viso e alle labbra o da respiro corto. Se avete già avuto una di queste condizioni, informate il vostro medico.

- avete un problema grave al cuore o al fegato.

- avete avuto recentemente un ictus o un attacco di cuore, oppure avete la pressione bassa.

- avete una rara malattia ereditaria degli occhi (come la retinite pigmentosa).

<u>Quando è necessario prestare attenzione nell'utilizzare PATREX?</u>

Dovete informare il vostro medico nei seguenti casi:

- se avete l'anemia falciforme (un'anomalia dei globuli rossi), la leucemia (tumore delle cellule del sangue), il mieloma multiplo (tumore del midollo osseo) o qualsiasi malattia o deformità del pene. Queste condizioni possono richiedere una particolare attenzione quando si assumono i farmaci per la disfunzione erettile.

- se attualmente avete un'ulcera allo stomaco, oppure un disturbo della coagulazione (come l'emofilia).

Non dovete assumere PATREX insieme ad altri trattamenti per la disfunzione erettile.

<u>Sono necessarie particolari precauzioni per i bambini?</u>

PATREX non deve essere somministrato ai soggetti ai di sotto dei 18 anni.

<u>Sono necessarie particolari precauzioni per i pazienti anziani al di sopra di 65 anni?</u>

Se siete anziano, la prima dose di PATREX che assumete deve essere aggiustata.

<u>Sono necessarie particolari precauzioni per i pazienti con problemi renali o epatici?</u>

Se avete problemi ai reni o al fegato, dovete informare il vostro medico. Il medico potrebbe decidere che per voi è più adatta una dose diversa.

<u>Si può guidare dopo avere assunto PATREX?</u>

PATREX può causare capogiro e disturbi alla vista. Prima di guidare e di usare macchinari dovete essere consapevoli di come reagite al PATREX.

<u>Si può assumere PATREX insieme ad altri medicinali?</u>

Dovete informare il medico in merito a tutti gli altri medicinali di cui fate uso. Le compresse di PATREX possono interferire con alcuni medicinali, in particolare quelli utilizzati per il trattamento

del dolore al torace. Se si dovesse verificare un'emergenza medica, dovete far presente che avete assunto PATREX. Non assumete PATREX insieme ad altri farmaci, a meno che non vi abbia autorizzato il vostro medico.

PATREX può causare un aumento considerevole degli effetti dei medicinali denominati nitrati e donatori di ossido di azoto, come il nitrito di amile ("poppers"). Questi farmaci vengono spesso utilizzati per risolvere gli attacchi di angina pectoris (o "dolore al torace"). NON dovete assumere PATREX se siete in trattamento con questi medicinali.

Come si assumono le compresse di PATREX?

Il medico stabilirà il dosaggio di PATREX più adatto per voi. Non dovete assumere un numero di compresse superiore a quello che vi è stato prescritto.

Dovete assumere PATREX circa un'ora prima dell'attività sessuale. Deglutite la compressa intera con un po' di acqua.

PATREX vi aiuterà ad avere un'erezione solo se siete sessualmente stimolati. Non vi consentirà di avere un'erezione se non siete sessualmente stimolati. Il tempo necessario affinché PATREX possa avere il suo effetto varia da persona a persona, ma generalmente oscilla da mezz'ora a un'ora. L'effetto di PATREX potrebbe essere ottenuto dopo un intervallo di tempo maggiore se avete appena consumato un pasto sostanzioso.

Il consumo di bevande alcoliche può compromettere temporaneamente la capacità di avere un'erezione. Per ottenere il massimo beneficio da questo medicinale, è consigliabile evitare il consumo di grosse quantità di alcool prima dell'uso di PATREX.

Se PATREX non vi aiuta ad avere un'erezione, oppure se l'erezione non perdura per un tempo sufficiente a completare il rapporto sessuale, informate il vostro medico.

Non dovete assumere PATREX più di una volta al giorno.

Che cosa succede se si prendono troppe compresse?

L'assunzione di una dose maggiore di 100 mg non aumenta l'efficacia. Tuttavia, ciò comporterà un aumento degli effetti indesiderati ed una maggiore gravità degli stessi.

Non dovete assumere un numero di compresse superiore a quelle che vi sono state prescritte dal vostro medico.

Se assumete un numero di compresse superiore a quelle prescritte contattate il vostro medico.

PATREX può causare effetti indesiderati?

PATREX può causare alcuni effetti indesiderati. Questi effetti sono generalmente di entità lieve-moderata.

Gli effetti indesiderati più comuni sono mal di testa e rossore al viso. Gli effetti indesiderati riportati con minore frequenza sono indigestione, capogiro, naso chiuso ed effetti sulla vista (inclusa una maggiore intensità dei colori alla vista, una maggiore brillantezza della luce o un offuscamento della vista).

Se PATREX viene assunto più di una volta al giorno possono verificarsi dolori muscolari.

Raramente, dopo l'assunzione di PATREX sono state segnalate erezioni prolungate e talvolta dolorose. Se questo tipo di erezione permane ininterrottamente per oltre 4 ore, contattate immediatamente il medico.

Se dovessero verificarsi alcuni di questi effetti indesiderati *e dovessero essere fastidiosi e gravi o non dovessero scomparire con il proseguimento della terapia*, rivolgetevi al vostro medico.

Qualora PATREX dovesse causare altri effetti indesiderati che non sono menzionati in questo foglio illustrativo, rivolgetevi al vostro medico o al farmacista.

Come si conservano le compresse di PATREX?

NON utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Non conservare ad una temperatura superiore a 30°C. Conservare le compresse nella confezione originale, protette dall'umidità.

Tenere PATREX fuori dalla portata dei bambini.

Data dell'ultima revisione del foglio illustrativo

ALTRE INFORMAZIONI

Se avete altre domande, consultate il vostro medico o il farmacista.

Per ulteriori informazioni su PATREX, rivolgersi al rappresentate locale del Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.

Belgique/België/Belgien
Pfizer S.A.
Rue Léon Théodor 102
B-1090 Bruxelles/Brussel
☎ +32 (0)2 421 15 11

Danmark
Pfizer A/S
Vestre Gade 18
DK-2650 Hvidovre
☎ +45 36 38 05 05

Deutschland
Pfizer GmbH
Pfizerstraße 1
D-76139 Karlsruhe
☎ +49 (0)721 61 01 01

España
Pfizer S.A.
Príncipe de Vergara, 109
E-28002 Madrid
☎ +34 (91) 566 98 68

France
Pfizer S.A.
86, rue de Paris
F-91407 Orsay Cedex
☎ +33 (0)1 69 18 66 66

Ελλάδα
Pfizer Hellas A.E.
Οδός Αλκέτου 5
GR-116 33 Αθήνα
☎ +30 (0)1 7517981

Italia
Pfizer Italiana S.p.A.
Via Valbondione, 113
I-00188 Roma
☎ +39 06 33 18 21

Republic of Ireland
Pfizer (Ireland) Limited
Pharmapark
Chapelizod
IRL-Dublin 20
☎ +353 1800 633 363

Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A.
Rue Léon Théodor 102
B-1090 Bruxelles/Brussel
Belgique
☎ +32 (0)2 421 15 11

Nederland
Pfizer BV
Postbus 37
NL-2900 AA Capelle aan den IJssel
☎ +31 (0)10 406 42 00

Österreich
Pfizer Corporation Austria
Ges.m.b.H.
Mondscheingasse 16
A-1071 Wien
☎ +43 (0)1 521 15 0

Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Apartado 30
P-2830 Coina
☎ +351 (0)1 227 8200

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Tapiontori, Tapiola
FIN-02101 Espoo/Esbo
☎ +358 (0)9 43 00 40

Sverige
Pfizer AB
Box 501
S-183 25 Täby
☎ +46 (0)8 519 062 00

United Kingdom
Pfizer Limited
Ramsgate Rd
Sandwich, Kent
CT13 9NJ-UK
☎ +44 (0)1304 61 61 61

98A8826

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 5 ottobre 1998.

Disposizioni per la redazione in euro del bilancio delle imprese di assicurazione, per la rilevazione delle operazioni interessate dall'introduzione dell'euro e per il trattamento delle conseguenti differenze di cambio. (Provvedimento n. 01008-G).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *a)* che attribuisce all'ISVAP il potere di emanare provvedimenti per le integrazioni, gli aggiornamenti e le istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato dal decreto stesso;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed in particolare l'art. 16, comma 8, lettere *e)* ed *f)* del predetto decreto che attribuisce all'ISVAP la facoltà di emanare disposizioni in ordine alla redazione in euro del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato;

Sentita la Consob, ai sensi dell'art. 16, comma 8, lettere *e)* ed *f),* del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Ritenuta la necessità di uniformare la redazione in euro del bilancio delle imprese di assicurazione e di disciplinare le modalità di rilevazione delle operazioni interessate dall'introduzione dell'euro ed il trattamento delle conseguenti differenze di cambio;

Dispone:

Titolo I

REDAZIONE IN EURO DEL BILANCIO

Art. 1.

Adozione dell'euro per la redazione del bilancio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 il bilancio delle imprese di assicurazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che è redatta in migliaia di euro.

2. A decorrere dalla medesima data il bilancio consolidato delle imprese di cui al comma precedente è redatto in migliaia di euro.

3. Gli importi da iscrivere nei documenti anzidetti sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina; se l'importo si pone a metà, è arrotondato per eccesso. L'importo arrotondato dei totali e dei subtotali dello stato patrimoniale e del conto economico è ottenuto per somma degli importi arrotondati dei singoli addendi. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti è ricondotta alle voci F.IV.2) Attività diverse o G.IX.3) Passività diverse per lo stato patrimoniale e III.10) Proventi straordinari o III.11) Oneri straordinari per il conto economico.

4. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare la coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

Art. 2.

Periodo transitorio

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano anche qualora le imprese di assicurazione, nel periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2001, adottino l'euro per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 3.

Principi di omogeneità ed irreversibilità

1. Le imprese di assicurazione, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro redigono in euro anche tutti i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a quella data e a date successive, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare adeguatamente nei documenti anzidetti e comunque nella nota integrativa del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuto il mutamento.

2. Le particolari ragioni di cui al precedente comma sono comunicate all'ISVAP con congruo anticipo.

Titolo II

RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERESSATE DALL'INTRODUZIONE DELL'EURO E TRATTAMENTO DELLE CONSEGUENTI DIFFERENZE DI CAMBIO

Art. 4.

Criteri per la rilevazione delle operazioni e per il trattamento delle relative differenze di cambio

1. La disciplina del presente articolo si applica al bilancio delle imprese di assicurazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, a partire dall'esercizio 1998.

2. Gli elementi monetari, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera *p)* del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, comprendono le riserve tecniche di cui agli articoli 31, 38 e 39 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

3. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto applicando i tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del regolamento (Ce) n. 1103/97, anche ai fini della determinazione del reddito di impresa. Il medesimo criterio si applica anche agli elementi non monetari inclusi tra gli investimenti a beneficio degli assicurati che ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

4. Le differenze di cambio derivanti dall'applicazione del precedente comma 3 sono rappresentate nel conto economico, sulla base dei criteri individuati ai commi 3 e 4 dell'art. 24 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, secondo le seguenti modalità:

a) se relative ad attività, passività ed operazioni fuori bilancio diverse da quelle indicate ai punti successivi, comprese le riserve tecniche di cui agli articoli 31 e 39 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono incluse nelle voci III.7) Altri proventi o III.8) Altri oneri;

b) se relative alle riserve tecniche di cui all'art. 38 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, nella voce II.6.d) Variazioni delle riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione;

c) se relative agli investimenti di cui all'art. 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed a strumenti finanziari derivati ad essi connessi, sono incluse nelle voci II.3) Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio degli assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione o II.10) Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio degli assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione;

5. Nel caso in cui l'impresa utilizzi i criteri previsti al comma 4 dell'art. 24 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le differenze di cambio positive e negative, relativamente alle frazioni rinviate ai successivi esercizi, sono iscritte rispettivamente alle voci H.3 del passivo e G.3 dell'attivo - Altri ratei e risconti.

6. Il criterio prescelto per il trattamento delle differenze di cambio positive e negative derivanti dalla traduzione nella moneta di conto degli elementi monetari denominati in una valuta aderente o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti è applicato a tutti gli elementi monetari dello stato patrimoniale, ad eccezione delle differenze relative agli investimenti di cui all'art. 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed alle correlate riserve tecniche, che sono interamente incluse nel conto economico dell'esercizio 1998.

7. I criteri di trattamento utilizzati, l'ammontare complessivo delle differenze di cambio positive e di quelle negative ed i relativi importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale sono illustrati nella parte A, sezione 1, della nota integrativa del bilancio dell'impresa e nella parte B, sezione 1, di quella del bilancio consolidato.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A8800

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 2 settembre 1998.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato cccademico nella seduta del giorno 22 aprile 1998 acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato a seguito dell'integrazione del primo comma dell'art. 381:

Titolo 4

Scuole di specializzazione

Capo 5

SETTORE SCIENTIFICO

Art. 4.5.1.

Scuola di specializzazione in tecnologia per la produzione dello zucchero e dell'alcool

«Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, ingegneria, farmacia, scienze agrarie, scienze naturali, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari e fisica».

Ferrara, 2 settembre 1998

Il rettore: DALPIAZ

98A8799

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997;

Vista la delibera del senato accademico del 23 dicembre 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 17 febbraio 1998;

Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. del 16 giugno 1998;

Sentito il parere del comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio del 9 giugno 1998;

Decreta:

Dopo l'art. 103 del titolo XVIII dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, rela-

tivo alle scuole di specializzazione, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è inserito il seguente nuovo articolo:

«Art. 104.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA DELLA SALUTE

1. La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere nelle organizzazioni, nelle comunità, nei gruppi e verso singoli individui, interventi di:

promozione e mantenimento della salute;

prevenzione e trattamento della malattia;

analisi e miglioramento dei sistemi di tutela della salute e di elaborazione delle politiche della salute;

utilizzando le competenze e le tecniche proprie della professione dello psicologo.

2. La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia della salute.

3. La scuola ha la durata di quattro anni.

4. Ciascun anno di corso prevede 800 ore suddivise tra insegnamento formale, laboratorio ed esperienze pratiche guidate.

5. il numero degli allievi che la scuola è in grado di accettare sulla base delle attrezzature e strutture disponibili è fissato in 20 unità per anno di corso e per un totale di 80 unità per l'intero corso.

6. Concorre al funzionamento della scuola il dipartimento di psicologia.

7. Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

8. Il processo formativo si articola in tre diverse modalità didattiche:

a) corsi teorico-metodologici, per un totale di 210 ore da ripartire a cura del consiglio della scuola. Scopo dei corsi è di fornire ai partecipanti una precisa identità scientifico professionale curando particolarmente lo sviluppo dei raccordi tra teoria e pratica;

b) laboratori, per un totale di 200 ore annue da ripartire a cura del consiglio della scuola. La funzione dei laboratori è di sviluppare l'apprendimento di competenze teorico-tecniche interdisciplinari, con particolare attenzione al controllo della propria condotta professionale e all'uso della propria persona come strumento di intervento;

c) esperienze pratiche guidate, per un totale di 390 ore annue. Scopo di tali esperienze sarà di facilitare la connessione dei contenuti formativi della scuola con gli ambiti di applicazione e di personalizzare, per quanto possibile, i singoli processi di apprendimento. Tutto ciò verrà in particolare garantito dalla attuazione di progetti di ricerca-intervento.

9. La scuola comprende 5 aree di insegnamento:

a) propedeutico-metodologica;

b) promozione della salute e del benessere, psicologia di comunità;

c) prevenzione ed epidemiologia;

d) aspetti psicologici e psico-sociali della gestione delle organizzazioni sanitarie;

e) clinica psicologica, psicoterapia, counseling e riabilitazione.

10. I corsi teorico-metodologici del primo anno ammontano a 210 ore da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

M10B ad es. Psicobiologia;

M10C ad es. Modelli epistemiologici della psicologia; Metodologia della ricerca psicosociale; Metodologia della ricerca-intervento; Psicometria e teoria della misura; Tecniche dell'intervista e del questionario.

M11D ad es. Teorie e tecniche delle dinamiche di gruppo

M05X ad es. Antropologia della salute.

I corsi teorico-metodologici del secondo anno ammontano a 210 ore da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

M11A ad es. Ciclo di vita e salute;

M11B ad es. Psicologia di comunità;

M11C ad es. Promozione del benessere e salute; Gestione dei gruppi;

M11F ad es. Psicologia della salute; Stress e gestione dello stress;

Q05A ad es. Sociologia della salute.

I corsi teorico-metodologici del terzo anno ammontano a 210 ore da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

M10B ad es. Neuropsicoendocrinoimmunologia;

M11C ad es. Analisi del processo formativo; Valutazione degli interventi e certificazione;

M11D ad es. Psicodiagnostica e trattamento diagnostico; Teoria e tecnica del colloquio psicologico;

M11E ad es. Psicofisiologia clinica; Psicopatologia generale; Psicoterapia e counseling.

I corsi teorici-metodologici del quarto anno ammontano a 210 ore, da ripartire a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

M10A ad es. Psicologia della comunicazione;

M11B ad es. Qualità della vita ed ambiente urbano;

M11C ad es. Processi organizzativi e benessere; Psicologia economica e salute;

M11E ad es. Psicologia delle tossicodipendenze; Psicologia dell'handicap e della riabilitazione;

F01X ad es. Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;

F22A ad es. Epidemiologia e prevenzione.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza presso le strutture ed i servizi che saranno identificati dal consiglio della scuola.

La frequenza complessiva di 800 ore annue, comprendente le 200 ore annue per i laboratori e le 390 ore annue per le esperienze pratiche guidate, avverrà secondo le modalità deliberate dal consiglio della scuola, così da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dei progressi conseguiti per sostenere gli esami annuali e finali.

L'esame teorico-pratico, che gli specializzandi devono sostenere al termine di ciascun anno, verte su tutte le materie previste dal precedente punto 10, nonché sui laboratori e le attività pratiche previste dal consiglio della scuola. Per essere ammesso a sostenere l'esame annuale, lo specializzando deve avere frequentato almeno tre quarti delle lezioni, dei laboratori e della attività pratiche previste per l'anno a cui è iscritto.

Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla "Normativa generale" per le scuole di specializzazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1998

Il rettore: D'ASCENZO

98A8798

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1994 contenente la nuova tabella XLV/1 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore veterinario;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Acquisito il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale ha espresso parere favorevole nell'adunanza del 16 settembre 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, è integrato come appresso:

Art. 1.

Gli attuali articoli da 783 a 788 incluso, relativi alla scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'attuale art. 782, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in:

ispezione degli alimenti di origine animale;

clinica bovina.

«SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Art. 783.

Alla facoltà di medicina veterinaria, afferisce la scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale.

Il conseguimento del diploma di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 784.

I corsi di studio hanno durata triennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate.

Per durate diverse l'indicazione viene riferita nella specifica tabella.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 785.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmnte dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 786.

Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione. Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole.

Art. 787.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto: - gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici, - la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 788.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 787 il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica (scuole di durata triennale) o 600 ore (scuole di durata biennale), per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 789.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con Enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 790.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 791.

La corrispondenza delle scuole di specializzazione e dei titoli relativi fra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti è individuata dal Consiglio universitario nazionale.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 788 almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Morfo-fisio-patologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze di morfo-fisio-patologia degli animali da macello, volatili, conigli, selvaggina e degli organismi acquatici, affinare le sue conoscenze sul sistema linfatico dei ruminanti domestici, suini ed equini ed acquisire la piena valutazione critica dei quadri anatomo-patologici riscontrabili nelle specie animali di interesse ispettivo.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V31A.

Area 2 - *Produttivo - Approvvigionale tecnologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla produzione degli alimenti di origine animale alla

luce delle problematiche conservative, tecnologiche ed approvvigionali e dei relativi risvolti igienici, merceologici e qualitativi.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B, P02B, G09C, G09D.

Area 3 - *Diritto e legislazione alimentare.*

Lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base dell'ordinamento giuridico e del diritto amministrativo, civile, sanitario e penale. Dovrà altresì approfondire le nozioni concernenti il codex alimentarius e la legislazione italiana e CEE sugli alimenti di origine animale ed acquisire specifiche conoscenze sulla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale con approfondimento di funzioni e competenze, che, in tale ambito, sono demandate al «veterinario ufficiale».

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V33B, N03X.

Area 4 - *Microbiologia alimentare.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze teoriche ed applicative della microbiologia delle materie prime alimentari (carni, latte, uova, ecc.) e loro derivati, appurare le specifiche metodologie di campionamento e valutare i risultati dei diversi tests microbiologici e micologici. Dovrà altresì affinare e potenziare le conoscenze sulle malattie alimentari acute, con specifico riferimento alle zoonotiche di natura infettiva ed infestiva.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V32A, V32B.

Area 5 - *Biochimico-tossicologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche biochimico-tossicologiche degli alimenti di origine animale con particolare riferimento al problema dei residui di contaminanti fisici e chimici e darne una esatta valutazione igienico-sanitaria. Dovrà altresì acquisire circostanziate informazioni sulle metodologie analitiche ufficiali (CEE) con riferimento alla diagnostica degli anabolizzanti, pesticidi, metalli pesanti, antimicrobici, composti organici e contaminanti tecnologici.

Settori scientifico-disciplinari: V30B, V3lB, V33A.

Area 6 - *Metodologia clinica degli animali da reddito.*

Lo specializzando deve approfondire finalità e metodologie dell'esame clinico degli animali da carne e produttori di latte ed acquisire circostanziate ed aggiornate informazioni sulle sindromi da stress e sulle patologie d'allevamento emergenti, valutandone al contempo i relativi riflessi negativi sulle produzioni animali. Favorire le conoscenze per attuare una fattiva interconnessione operativa tra le due aree funzionali della UU.SS.LL. per concretizzare piani di prevenzione e controllo sugli animali da reddito.

Settori scientifico-disciplinari: V33B.

Area 7 - *Ispezione sanitaria delle carni.*

Lo specializzando deve approfondire tutto quanto attiene la materia ispettiva dei diversi substrati carnei valutandone la congruità igienica e qualitativa. Dovrà altresì acquisire tutte le informazioni concernenti i caratteri strutturali, impiantistici ed igienico-operativi degli «stabilimenti» di diversa tipologia, come quelle relative ai vari anelli della catena distributiva delle carni fresche.

Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V31B, V32A, V32B.

Area 8 - *Ispezione sanitaria dei derivati carnei.*

Lo specializzando deve approfondire le nozioni e le conoscenze sulla vigilanza sanitaria, dalla produzione al consumo, di tutti gli alimenti conservati, deve conoscere le eventuali alterazioni ed i sistemi di controllo igienico ed essere in grado di valutare i risultati degli accertamenti di laboratorio nei confronti dei più diversi contaminanti biotici ed abiotici. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B.

Area 9 - *Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca.*

Lo specializzando deve arricchire la preparazione dello specifico settore in specie per quanto attiene la vigilanza ed il controllo di tutti gli alimenti ittici, freschi e conservati, curando i necessari aggiornamenti legislativi nazionali e comunitari e le principali metodologie diagnostiche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, P02B.

Area 10 - *Ispezione sanitaria dei prodotti lattiero-caseari, uova e miele.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze generali e specifiche dell'igiene e della produzione dei prodotti lattiero-caseari, delle uova e del miele ed acquisire tutte le informazioni sulle metodologie di analisi e sui riferimenti legislativi e sulla prassi autorizzativa. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CLINICA BOVINA

Art. 792.

Alla facoltà di medicina veterinaria, afferisce la scuola di specializzazione in clinica bovina.

Il conseguimento del diploma di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 793.

I corsi di studio hanno durata triennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate. Per durate diverse l'indicazione viene riferita nella specifica tabella.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 794.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 795.

Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione. Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole.

Art. 796.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici - la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 797.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 796 il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica (scuole di durata triennale) o 600 ore (scuole di durata biennale), per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 798.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 799.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 800.

La corrispondenza delle scuole di specializzazione e dei titoli relativi fra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti è individuata dal Consiglio universitario nazionale.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 788 almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Anatomia e fisiologia del bovino.*

Approfondimento e conoscenze di anatomia e fisiologia generale e speciale in particolare dell'apparato digerente ed endocrino; biochimismo della digestione.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, E05A.

Area 2 - *Nutrizione ed alimentazione del bovino.*

Concetti sulla alimentazione razionale del bovino a funzione monogastrica e poligastrica per la produzione di latte o carne.

Settori scientifico-disciplinari G09B.

Area 3 - *Zootecnia.*

Studi di miglioramento genetico e valutazione del bovino in funzione di un miglioramento produttivo; elementi di edilizia zootecnica e meccanica agraria, igiene.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09C, G05B.

Area 4 - *Farmacologia.*

Nozioni di farmacologia, farmacoterapia generale e speciale, tossicologia alimentare.

Settori scientifico-disciplinari: V33A.

Area 5 - *Infettivistica.*

Epidemiologia, profilassi e controllo delle malattie infettive e parassitarie con nozioni di polizia sanitaria, legislazione e sanità pubblica veterinaria.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B, V33B.

Area 6 - *Clinica medica.*

Semeiologia e diagnostica delle malattie infettive, infestive ed organiche con elementi di diagnostica di laboratorio, diagnostica per immagini e terapia speciale medica.

Settori scientifico-disciplinari: V33B, E05B.

Area 7 - *Clinica chirurgica.*

Semeiologia e diagnostica delle malattie di interesse chirurgico con elementi di tecnica operatoria, anestesiologia e terapia chirurgica.

Settori scientifico-disciplinari: V34A.

Area 8 - *Clinica ostetrica.*

Semeiologia e diagnostica delle malattie di interesse ostetrico ginecologico con elementi della patologia della riproduzione e metodiche riproduttive, andrologia ed endocrinologia.

Settori scientifico-disciplinari: V30B, V34B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 23 settembre 1998

p. *Il rettore:* SILVESTRI

98A8872

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994.

Il giorno 29 maggio 1998 si sono concluse le procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1994, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 4 marzo 1997, n. 83, pubblicata nel supplemento ordinario n. 68/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1997.

Conformemente all'art. 105 tale accordo è entrato in vigore in data 1° luglio 1998.

A partire dalla stessa data le Comunità europee, gli Stati membri e la Repubblica di Moldavia applicano a titolo provvisorio il protocollo dell'accordo firmato a Bruxelles il 15 maggio 1997.

98A8801

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Univer»

Estratto del decreto n. 393 del 31 agosto 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Rorer Pharmaceuticals LTD, con sede in 52 ST Leonards Road - Eastbourne, East Sussex BN21 3YG, Gran Bretagna:

Specialità: UNIVER:

28 capsule 120 mg, A.I.C. n. 027291018;

56 capsule 180 mg, A.I.C. n. 027291020;

28 capsule 240 mg, A.I.C. n. 027291032,

è ora trasferita alla società: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1, 20148 Milano, codice fiscale 00748210150.

Produzione, controllo e confezionamento: Elan Pharmaceutical Technologies, Monksland - Athlone, County Westmeath (Ireland).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8860

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Teonim»

Estratto del decreto n. 438 del 30 settembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5, 27010 Valle Salimbene, Pavia, codice fiscale 01423300183:

Specialità: TEONIM:

30 bustine 100 mg, A.I.C. n. 029198013;

30 compresse 100 mg, A.I.C. n. 029198025,

è ora trasferita alla società: Mipharm S.p.a., con sede in via Quaranta Bernardo, 12, 20141 Milano, codice fiscale 10036820156.

Produzione, controllo e confezionamento: Mipharm S.p.a. con sede in via Quaranta, 12, Milano.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8861

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adenoplex Richter»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 424 del 28 luglio 1998

Specialità medicinale: ADENOPLEX RICHTER «Forte» im 5 fiale liof. + 5 fiale, n. di A.I.C.: 012352023.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8 - 20020 Lainate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica-Reiterazione.

Si autorizza la ditta richiedente a modificare le indicazioni terapeutiche della specialità medicinale in oggetto indicata.

Le indicazioni ora autorizzate sono le seguenti: Polinevriti da stati carenziali di vitamine B1, B6 e B12.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A8828

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Portolac»

Provvedimento n. 486/1998 del 25 settembre 1998

Specialità medicinale: PORTOLAC:

30 compresse masticabili 5 g, A.I.C. n. 026814018;

barattolo polvere 200 g, A.I.C. n. 026814020;

30 buste monodose 5 g, A.I.C. n. 026814032;

20 buste monodose 10 g, A.I.C. n. 026814044.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale Varesina, 233, km 20,5.

Modifiche apportate:

classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: stipsi (stitichezza). Trattamento e profilassi delle sindromi conseguenti a dismicrobismi della flora intestinale (alterazioni della flora batterica intestinale).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti la «Classificazione ai fini della fornitura» non conforme a quella autorizzata nonché i fogli illustrativi con le «Indicazioni terapeutiche» precedentemente autorizzate non possono essere più venduti a decorrere dal novantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

98A8892

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 ottobre 1998

Dollaro USA	1596,22
ECU	1950,26
Marco tedesco	989,29
Franco francese	295,06
Lira sterlina	2741,51
Fiorino olandese	877,28
Franco belga	47,949
Peseta spagnola	11,638
Corona danese	260,14
Lira irlandese	2469,99
Dracma greca	5,692
Escudo portoghese	9,645
Dollaro canadese	1047,04
Yen giapponese	13,649
Franco svizzero	1233,55
Scellino austriaco	140,60
Corona norvegese	217,31
Corona svedese	203,03
Marco finlandese	324,94
Dollaro australiano	976,57

98A8920

Cambi del giorno 9 ottobre 1998

Dollaro USA	1618,62
ECU	1966,46
Marco tedesco	989,98
Franco francese	295,30
Lira sterlina	2761,04
Fiorino olandese	877,92
Franco belga	47,988
Peseta spagnola	11,645
Corona danese	260,35
Lira irlandese	2476,81
Dracma greca	5,712
Escudo portoghese	9,651
Dollaro canadese	1044,61
Yen giapponese	13,723
Franco svizzero	1219,76
Scellino austriaco	140,71
Corona norvegese	216,44
Corona svedese	202,97
Marco finlandese	325,17
Dollaro australiano	994,32

98A8921

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F07C (cardiologia).

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'Università di appartenenza;

il regime d'impegno, la retribuzione annua lorda in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

98A8898

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 484.000**
- semestrale . . . . **L. 275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . **L. 396.000**
- semestrale . . . . **L. 220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . **L. 110.000**
- semestrale . . . . **L. 66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 102.000**
- semestrale . . . . **L. 66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 260.000**
- semestrale . . . . **L. 143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 101.000**
- semestrale . . . . **L. 65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 254.000**
- semestrale . . . . **L. 138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . **L. 1.045.000**
- semestrale . . . . **L. 565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . **L. 935.000**
- semestrale . . . . **L. 495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**451.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189